SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

Università degli studi Niccolò Cusano

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. **117**.

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *f)*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge».

2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per ciò che attiene:

a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;

b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;

c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;

d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo;

e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;

f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2.

Presupposti e requisiti

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

2. I presupposti e i requisiti consistono:

a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana;

b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;

c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da ope-

razioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:

1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;

2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;

3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.

Art. 3.

Forme organizzative speciali

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge.

2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:

a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali;

b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;

c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente;

d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.

3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4.

Alta vigilanza ministeriale

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:

a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;

e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5.

Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.

2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.

3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:

a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;

b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;

c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367;

d) l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-*bis*), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALAN, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17. *Regolamenti*- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2010, n. 150:

«Art. 1. *Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico.* - 1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi *dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,* e successive modificazioni, e di cui alla*legge 11 novembre 2003, n. 310*, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;

a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;

c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza;

f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

1-*bis*. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;*

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla *legge 14 agosto 1967, n. 800,* all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 64 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1996, n. 161.

- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233:

«Art. 23. *Teatri e locali.* - I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.».

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, n. 304:

«Art. 9 - 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.

2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.

7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.

10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un ac-

conto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001*)*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302:

«87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.».

- La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 17 e 21 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996:

«Art. 3 *Finalità delle fondazioni.* - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.»;

«Art. 17. *Conservazione dei diritti.* - 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei princìpi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.»;

«Art. 21. *Amministrazione straordinaria.* - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) [*abrogata*].

1-*bis*. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 10-*bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.* - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».

Note all'art. 6:

- Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233, reca la rubrica: «*Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate*.».

- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 16 e 19 della citata legge del 1967 n. 800:

«Art. 6. *Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.* - Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.»;

«Art. 7. *Teatro alla Scala.* - Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.».

«Art. 16. *Entrate degli enti.* - Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) contributi di enti, associazioni e privati;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.»;

«Art. 19. *Rappresentazioni a prezzi ridotti*- Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.».

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 (Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1987, n. 213, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1987, n. 257:

«Art. 2. -1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.»;

«Art. 3. - 1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800 . Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.».

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996:

«Art. 1. *Trasformazione.* - 1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.»;

«Art. 2. *Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale*- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

2. Gli enti di cui alla lettera *b*) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.»;

«Art. 5. *Deliberazione di trasformazione* - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia», assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.»;

«Art. 6. *Contenuto della deliberazione* - 1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.»;

«Art. 7. *Stima del patrimonio iniziale della fondazione* - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione

di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.»;

«Art. 8. *Approvazione della deliberazione di trasformazione* - 1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.»;

«Art. 9. *Effetti dell'approvazione* - 1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.»;

«Art. 10. *Statuto*- 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.»;

«Art. 11. *Presidente* - 1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.»;

«Art. 12 *Consiglio di amministrazione*- 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede.

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere *b*) e *d*). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.»;

«Art. 13. *Sovrintendente* - 1. Il sovrintendente:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto;

e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente.

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.»;

«Art. 14.*Collegio dei revisori* - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.»;

«Art. 24. *Contributi dello Stato.* - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese. Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione .».

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2000, n. 277, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2001, n. 21:

«Art. 2. *Organi.* - 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *m*), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.».

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004 il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali.»;

«Art. 4. *Disposizioni finali* - 1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.»..

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 64 del 2010:

«Art. 2 *Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico.* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,* a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

«Art. 3. *Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche* - 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'*articolo 2* del presente decreto e dell'*articolo 3*-ter *del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43,* e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli *articoli 267,* comma 1, *273,*

274 e*508* del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,* e successive modificazioni, e quelle di cui all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.*

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*,* e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*,* convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43*,* e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».

3-*bis*. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*,* e successive modificazioni.

5-*bis*. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426*,* e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo *IV)* della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998*,* e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4*,* comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*,* relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini».

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*,* come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191*.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*,* l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009*,* il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*bis*. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310,* in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.».

11G0155

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, al prof. Giulio Zanette, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Giulio Zanette;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo "Licenciado en Traducción e Interpretación" rilasciato dal Ministerio de Educación y Ciencia in data 31 ottobre 2005, a seguito di prova complessiva espletata presso l'Università di Granada;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esonerato dalla presentazione della documentazione della competenza linguistica, in quanto ha una formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché alla formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5363 del 15 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 24 maggio 2011 - prot. n. 7458, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 3769 del 6 giugno 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento superato dall'interessato per la sola classe di concorso 45/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in "Traduzione e Interpretazione - Indirizzo Traduzione" Tedesco (prima lingua) Spagnolo (seconda lingua), conseguita in data 10 marzo 2004 presso l'Università degli studi Trieste;

titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificat d'Aptitud Pedagogica - CAP" conseguito nell'anno accademico 2004/2005 presso l'Universitat de Girona Institut de Ciéncies de l'Educaciò Josef Pallach (Spagna), posseduto dal cittadino italiano Giulio Zanette, nato a Gorizia il 20 novembre 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la sola classe di abilitazione: 45/A "Lingua straniera - Spagnolo".

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08724

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, al prof. Alexandru Pop, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Alexandru Pop;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il "Certificat de acordare a Definivarea in Învăţămînt" rilasciato dal "Ministerul Învăţămîntului – Universitatea "Babeş Bolyai" di Cluj-Napoca (Romania) n. 562 del 1993 a far data dal 1° settembre 1993;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot.n. 24475, con la quale il "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor" ha dichiarato che il certificato di "definitivatul" deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito la certificazione della conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CILS-DIT/C2 rilasciata il 24 maggio 20011 dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessatone integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: "Diplomă de Absolvire in profilul Chimie, Specializarea Chimie-fizică" serie G - Nr. 424, rilasciato il 25 giugno 1989 dall'Università "Babeş Bolyai" - Facoltà di Chimica ed Ingegneria chimica di Cluj-Napoca (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, posseduto dal cittadino romeno Alexandru POP, nato a Petrosani (Romania) il 30 giugno 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso:

13/A – Chimica e tecnologie chimiche;

38/A – Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08725

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cornelia Karnutsch, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Cornelia Karnutsch;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento n. 168/2009 del 15 luglio 2009 con il quale il titolo sottoindicato [lett. a)] conseguito in Austria, è dichiarato equipollente alla laurea italiana in "Lingue e Letterature Straniere Lingue: Francese e Inglese" dalla Libera Università di Bolzano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica "Celi 5 doc", in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argometo subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 4743 del 23 giugno 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento dei titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione della Sovraintenda scolastica della provincia autonoma di Bolzano prot. n. 264372 del 4 maggio 2011 con la quale è comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria:

a) "Magistra Der Philosophie Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfächer Französisch, Studienzweig Lehramts studium Unterrichtsfächer Englisch" rilasciato l'11 giugno 2008 dalla "Kultur und Geselschaftswissenschaftlichen" dell'"Universität Salzburg" (Austria) ;

b) Lehramtsstudium Unterrichtsfächer Französisch und Spanisch" rilasciato il 7 luglio 2008 dalla "Kultur und Geselschaftswissenschaftlichen" dell'"Universität Salzburg" (Austria);

"Zeugnis über die Zurückleung des Unterrichtspraktikums gemàß 1 § 24 des unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI. Nr. 145/1988" rilasciato dall'Òffentliches Gymnasium der Franziskaner" di Hall in Tiro! (Austria) il 10 luglio 2009, posseduto dalla prof.ssa Cornelia Karnutsch, cittadina italiana nata a Merano (BZ) l'8 settembre 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08726

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ramona Chiritescu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Ramona Chiritescu, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, comprensiva della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2663 del 13 aprile 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 26 maggio 2011, prot. n. 21204, acquisita agli atti di questa direzione con prot. n. 3851 del 8 giugno 2011, con la quale l'Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento sovrintendenza agli studi della Regione autonoma della Valle d'Aosta, ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria: «Diploma de Licență - Seie U Nr. 0005205 - Licentiat în Filologie - specializarea Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română», comprensivo della formazione didattico pedagogica, conseguito nella sessione giugno 2002 presso la Facoltà di lettere dell'Università «Al. I. Cuza» di Iaşi, posseduto dalla prof.ssa Ramona Chiritescu, cittadina romena nata a Radauti (Romania) il 27 gennaio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (Inglese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08727

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 giugno 2011.

Designazione delle zone RAMSAR nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990), e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, inserite quindi nell'apposito elenco di cui all'art. 2, comma 1, della Convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato peraltro che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la nota della Provincia Regionale di Trapani Assessorato territorio, ambiente, parchi e riserve prot. n. 9514/TA/RN del 15 febbraio 2008 con la quale viene proposto l'inserimento tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar delle seguenti zone umide:

1. Paludi costiere di «Capo Feto», di 157 ettari (Comune di Mazara del Vallo);

2. Laghi «Murana», «Preola» e «Gorghi Tondi», di 249 ettari (Comune di Mazara del Vallo);

3. Stagno «Pantano Leone», di 12 ettari (Comune di Campobello di Mazara);

Riconosciuto l'eccezionale valore naturalistico-ambientale e geomorfologico rappresentato dall'insieme dei biotopi umidi ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e di Mazara del Vallo e denominati:

«Capo Feto»: tratto costiero così denominato per l'odore sprigionato dall'accumulo di notevoli quantità di Posidonia che qui si deposita per un particolare gioco di correnti marine; l'area è un'ampia depressione, separata dal mare da un cordone sabbioso, che può presentarsi quasi del tutto sommersa in inverno, che offre habitat ideale per diverse specie di uccelli che utilizzano la zona come area di sosta durante le migrazioni attraverso il canale di Sicilia per giungere in Africa e viceversa e da molteplici altre specie di animali peculiari per la zona;

Laghi «Murana, Preola e Gorghi Tondi»: costituiscono un complesso di zone umide lacustri originato dalla presenza di un livello argilloso impermeabile, intercalato tra le calcareniti quaternarie che affiorano nella zona (sciare di Mazara), alimentati dalle acque freatiche alimentate da falda sotterranea, che vedono la loro genesi di origine carsica legata ai processi di soluzione che hanno interessato i banchi gessosi sottostanti, con il conseguente, graduale, sprofondamento dei terreni calcarenitici affioranti tendendo a creare delle vere e proprie «doline»; sono delle vere e proprie zone umide endorreiche delimitate da tratti di macchia mediterranea e «sciare» che si succedono da Mazara del Vallo (Lago Murana, che è frequentemente in asciutta) sino a Torretta Granitola (Lago Preola, il più esteso, ed i più minuti Gorghi Tondi), circondati da un fitto ed alto fragmiteto, e costituiti da zone umide esclusivamente di acqua dolce;

«Pantano Leone»: specchio d'acqua dolce perenne che poggia su di un ampio pianoro depresso interrotto dai cambi litologici del sistema dei terrazzi marini ascrivibili all'ultima fase dell'Era Quaternaria, formatosi naturalmente nel XX secolo (1977) quale conseguenza dell'apporto di acque piovane e reflue, ed evolutosi naturalmente attraverso la graduale colonizzazione florofaunistica;

Considerato che i biotopi in questione, da rilievi florofaunistici eseguiti dall'Assessorato territorio, ambiente, parchi e riserve della Provincia Regionale di Trapani, evidenziano una molteplice varietà di habitat e di specie di fauna e di flora ricomprese tra quelle ritenute prioritarie dalle direttive 79/409/CEE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat»;

Considerato altresì che, per i particolari contenuti ambientali, sono già stati inseriti nella Rete Natura 2000:

ITA010005 - Biotopo: Laghi di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara;

ITA010006 - Paludi di Capo Feto e Margi Spanò;

ITA010031 - Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone;

Riconosciuto che i biotopi «Capo Feto», «Murana, Preola e Gorghi Tondi» e «Pantano Leone» rappresentano un complesso ambientale significativo e peculiare per la conservazione di molte entità animali considerate prioritarie dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, ed in particolare:

Capo Feto (e Margi Spanò):

tra i rettili: Tartaruga marina (Caretta caretta) e Testuggine palustre siciliana (Emys trinacris), endemica e recentemente descritta come specie nuova dell'isola;

tra gli uccelli: Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Tarabuso (Botaurus stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Sgarza ciuffetto (Ardeola rallide), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Garzetta (Egretta garzetta), Airone bianco maggiore (Egretta alba), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Fenicottero (Phoenicopterus ruber roseus), Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), albanelle (Circus cyaneus e C. pygargus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Smeriglio (Falco columbarius), Voltolino (Porzana porzana), schiribille (Porzana parva e P. pusilla), Re di quaglie (Crex crex), Gru (Grus grus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Piviere dorato (Pluvialis apricaria), Combattente (Philomachus pugnax), Croccolone (Gallinago media), Beccaccino (G. gallinago), Frullino, (Lymnocryptes minimus), Piro piro boschereccio (Tringa glareola), Gabbiano roseo (Larus genei), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Sterna zampe nere (Gelochelidon nilotica), Rondine di mare (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna albifrons), Mignattino (Chlidonias niger), Gufo di palude (Asio flammeus), Martin pescatore (Alcedo atthis), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), e Calandrella (Calandrella brachydactyla);

tra i mammiferi: Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale);

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi (e Sciare di Mazara):

tra i rettili: Testuggine palustre siciliana;

tra gli uccelli: Marangone minore (Phalacrororax pygmeus), Tarabusino, Nitticora, Airone rosso (Ardea purpurea), Airone bianco maggiore, Spatola, Cicogna nera (Ciconia nigra), Anatra marmorizzata, Moretta tabaccata, Aquila minore (Hieraaetus pennatus), Falco di palude, Falco della regina (Falco eleonorae), Gru, Re di quaglie, Cavaliere d'Italia, Occhione, Combattente, Piro piro boschereccio, Fratino (Charadrius alexandrinus), Beccaccino, Gabbiano corallino, Fraticello, Mignattino, Gufo di palude, Martin pescatore, e Calandrella;

tra i mammiferi: Ferro di cavallo euriale;

Pantano Leone:

tra gli uccelli: Marangone minore, Tarabuso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Mignattaio, Spatola, Fenicottero, Cigno reale (Cygnus olor), Anatra marmorizzata (il biotopo rappresenta attualmente l'unico sito di nidificazione certa in Italia), Moretta tabaccata, Fistione turco (Netta rufina) - unico sito attualmente accertato di nidificazione in Sicilia , Albanella reale, Falco di palude, Aquila minore, Falco pescatore, Schiribilla (Porzana parva), Avocetta, Cavaliere d'Italia - nidificante, Pernice di mare, Pittime (Limosa limosa e legge n. lapponica), Combattente, Beccaccino, Frullino, Beccaccia (Scolopax rusticola), Gabbiano corallino, Sterna zampenere, Mignattino, Mignattino piombato (Chlidonias hybridus), Martin pescatore;

tra i mammiferi (nella «Sciara» adiacente): Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e Ferro di cavallo minore (R. hipposideros);

Considerato che, oltre alle specie animali elencate dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state rilevate presenti anche altre specie di cui agli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna, e cioè:

Capo Feto (e Margi Spanò): tra gli anfibi, Rospo smeraldino (Bufo viridis) e Raganella italiana (Hyla intermedia); tra i rettili, Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e Lucertola sicula (Lacerta wagleriana); tra gli uccelli, Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino, (Lymnocryptes minimus), Stiaccino (Saxicola rubetra),) e Averla capirossa (Lanius senator); tra i mammiferi, Iscrice (Hystrix cristata), Vespero di Savi (Hypsugo savii), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus);

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi (e Sciare di Mazara): tra gli anfibi, Raganella italiana e Rospo smeraldino; tra i rettili, Lucertola sicula, Ramarro occidentale e Vipera comune meridionale (Vipera aspis hugyi); tra gli uccelli, Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Moretta (Aythya fuligula), Corriere piccolo (Charadrius dubius), Corriere grosso (Ch. hiaticula), Averla capirossa, Assiolo (Otus scops) e Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus); tra i mammiferi, Istrice, Martora (Martes martes), Pipistrello albolimbato e Pipistrello nano;

Pantano Leone (e «Sciara» adiacente): tra gli anfibi, Rospo smeraldino, Rospo comune (Bufo bufo), Raganella italiana, Discoglosso dipinto (Discoglossus pictus); tra i rettili, Geco (Tarentola mauritanica), Ramarro occidentale, Lucertola campestre (Podarcis sicula), Lucertola sicula, Congilo (Chalcites ocellatus), Saettone siciliano (Elaphe lineata), Biacco (Coluber viridiflavus) e Vipera comune meridionale; tra gli uccelli, Tuffetto, Svasso piccolo (Podiceps nigricollis), Fischione (Anas penelope), Canapiglia (Anas strepera), Alzavola (Anas crecca), Germano reale (Anas platyrhynchos), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Beccaccino, Pittima reale, Pantana (Tringa nebularia), Barbagianni (Tyto alba), Civetta (Athene noctua), Allocco (Strix aluco), Upupa (Upupa epops), Rondine (Hirundo rustica), Rondine rossiccia (Hirundo daurica), Balestruccio (Delichon urbica); tra i mammiferi, Istrice, Riccio (Erinaceus europaeus), Donnola (Mustela nivalis), Vespero di Savi, Pipistrello albolimbato, Pipistrello nano, Orecchione (Plecotus auritus) e Serotino bicolore (Vespertilio murinus);

Considerato inoltre che tra la restante componente faunistica sono presenti anche specie di ulteriore ed elevato valore scientifico e naturalistico, considerate localizzate, rare o endemiche della Sicilia: Acinipe calabra, Ac. hesperica galvagnii, Anisodactylus virens winthemi, Anthaxia (Haplanthaxia) aprutiana, Apalus bipunctatus, Anoxia scutellaria argentea, Axinotarsus longicornis, Campalita algirica, Cholovocera punctata, Euzonitis quadri maculata, Grylloderes brunneri, Himantarius mediterraneum, Conocephalus conocephalus, Ctenodecticus siculus, Eurinebria complanata, Hister pustulosus, Hoplia attilioi, Limnebius simplex, Lophira flexuosa circumflexa, Lucanus tetrodon, Meole mediterraneus, Meloe murinus, Migneauxia lederi, Mylabris impressa stillata, Myl. Schreibersi, Ochtebius ragusae, Pachypus caesus, Parastenocaris trinacriae, Percus lacertosus, Per. lineatus, Per. Corrugatus, Polyphylla ragusae, Pseudomeira solarii, Pterolepis elymica, Stenoniscus carinatus, Trachyderma lima e Tylos europaeus;

Riconosciuto il particolare valore naturalistico che i suddetti biotopi rivestono per gli aspetti floristico-vegetazionali, con la presenza di «habitat» considerati anche prioritari dalla Direttiva «Habitat» 92/43/CEE:

Capo Feto (e Margi Spanò): n. 1150 «Lagune costiere», n. 1210 «Vegetazione annua delle linee di deposito marine», n. 1310 «Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbione», n. 1410 «Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)», n. 1420 «Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea fruticosi)» e 2110 «Dune mobili embrionali»;

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi (e Sciare di Mazara): n. 1410 «Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)», 3170 «Stagni temporanei mediterranei», n. 9320 «Foreste di Olea e Ceratonia», n. 9340 «Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia», n. 6310 «Dehesas con Quercus spp. Sempreverde», n. 5330 «Arbusteti termomediterranei e predesertici», e n. 6220 «Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea»;

Pantano Leone: n. 6220 «Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea», n. 6310 «Dehesas con Quercus spp. Sempreverde», e n. 9320 «Foreste di Olea e Ceratonia»;

Riconosciuto inoltre che i suddetti biotopi ospitano importanti specie botaniche di elevato e peculiare valore scientificonaturalistico, con presenza di entità ritenute localizzate, rare o endemiche della Sicilia, ed in particolare:

Capo Feto (e Margi Spanò): tra le specie della flora vascolare inserite in Liste Rosse regionali delle piante d'Italia di CONTI et al. (1997) e nell'Inventario delle specie a rischio della Sicilia di RAIMONDO et al. (1996), figurano le endemiche Atriplex tornabeni, Limonium halophilum, Limonium mazarae, Limonium ferulaceum, Ruppia maritima subsp. drepanensis, oltre a varie entità rare o di interesse fitogeografico (Cressa cretica, Salicornia patula, Ipomoea sagittata, Spartina juncea), altre molto rare e/o localizzate (cone le orchidacee Ophris bombyliflora, Oph. lutea lutea, Oph. lutea minor, Oph. vernixia, Orchis collina, Or. Italica e Serapias parviflora); l'area marina prospiciente, infine, è dominata da Posidonia oceanica, fanerogama che, con i notevoli accumuli piaggiati, ha contribuito a creare lo sbarramento naturale che ha chiuso lo specchio di mare più vicino alla riva, formando la sorta di piccola laguna che caratterizza proprio Capo Feto;

Laghi Murana, Preola, Gorghi Tondi e Pantano Leone: tra le specie della flora vascolare inserite in Liste Rosse regionali delle piante d'Italia di CONTI et al. (1997) e nell'Inventario delle specie a rischio della Sicilia di RAIMONDO et al. (1996), figurano le endemiche Ajuga iva, Biscutella maritima, Eryngium bocconei, Tragopogon parvifolius ssp. cupane polygala preslii, oltre alle varie entità rare o di interesse fitogeografico come Crassula vaillantii, Cressa cretica, Coris monspeliensis, Erodium gruinum, Crocus longiflorus, Damasonium alisma ssp. Bourgaei, Gagea lacaitae, Iris pseudacorus, Lonas annua, Ophrys fusca, Oph. sphegodes, Oph. vernixia, Orchis italica, Poliygonum salicifolium, Ruscus aculeatus e Scilla obtusifolia; la restante flora è data nelle rive da Cannuccia palustre (Phragmites australis), Scirpo (Scirpus maritimus), Mazza sorda (Typha latifoglia), Canna comune (Arundo donax), carici (Carex ispida, Carex vulpina e Carex distans; negli specchi d'acqua da Brasca delle paludi; nelle «sciare» da rada vegetazione che si inerpica sui costoni calcarenitici con Quercia spinosa (Quercus calliprinos: specie arbustiva endemica ed ormai rara che qui ha la più importanza stazione di Sicilia), Palma nana (Chamaerops humilis), Leccio (Quercus ilex: presente soprattutto in località «bosco del Catarro»), Lentisco (Pistacia lentiscus), Camedrio femmina (Teucrium fructicans) e Scabiosa atropurpurea, mentre l'area delle sciare intorno al Pantano Leone è subpianeggiante ed ospita un'interessante comunità vegetale fisionomizzata soprattutto da Palma nana e Ranno con foglie d'olivo (Rhamnus lycioides ssp. oleoides);

Considerato che la zona in questione per tutti i motivi sopra esposti assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana del 6 maggio 1981, n. 98, recante norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali, come modificata e integrata dalla legge regionale del 9 agosto 1988, n. 14;

Considerato che la Regione Siciliana, con proprio decreto del 4 novembre 1998 (G.U.R.S. Parte I, n. 17 del 9 aprile 1999, Supplemento Ordinario) ha istituito la riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi;

Considerato altresì che l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione Siciliana, per salvaguardare la presenza dell'Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), accertata nidificante nella zona umida «Pantano Leone», per concorrere alla salvaguardia della specie, con il decreto del 15 giugno 2001 (G.U.R.S. n. 39 del 3 agosto 2001) ha istituito il divieto di caccia nella predetta zona umida;

Esaminata la mozione approvata il 29 settembre 2001 dai partecipanti all'XI Convegno Italiano di Ornitologia e nella quale si invitano le Autorità competenti «… ad adottare ogni misura possibile per la tutela del Pantano Leone … *omissis* … ad attuare nell'immediato futuro forme più solide di tutela del biotopo e della sua avifauna, degna di una protezione ai massimi livelli»;

Considerato inoltre che il territorio dei comuni di Campobello di Mazara e di Mazara del Vallo in cui ricadono l'area archeologica delle Cave di Cusa e gli ambienti naturalistici in questione risultano di notevole interesse pubblico anche attraverso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999, per effetto del decreto della Giunta Regionale Siciliana del 5 aprile 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2002);

Esaminata la Raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Visto la richiesta di parere inviata alla Regione Siciliana con la nota prot. DPN200812536 del 20 maggio 2008;

Vista la nota della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - prot. 13563 del 4 marzo 2011 con la quale si esprime parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Visto che la Regione Siciliana, contestualmente, evidenzia che il sito «Paludi costiere di Capo Feto e Margi Spanò» ricade, oltre che nel Comune di Mazara del Vallo, anche in quello di Petrosino (Trapani), specificamente per l'area di toponimo Margi Spanò, e chiede di valutare l'eventuale modifica della denominazione con l'aggiunta dei toponimi «Margi Nespolilla» e «Margi Milo», entrambi ricadenti nel Comune di Petrosino e ricompresi nel sito Natura 2000 ITA 010006 «Paludi di Capo Feto e Margi Spanò»;

Visto al riguardo il parere favorevole espresso dalla Provincia Regionale di Trapani con nota prot. 23865 del 26 aprile 2011;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla dichiarazione delle zone umide di importanza internazionale denominate «Paludi costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo», «Laghi Murana, Preola e Gorghi Tondi» e «Stagno Pantano Leone», ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

Le zone umide denominate: «Paludi costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo» (157 *ha)*, in Comune di Mazara del Vallo e in Comune di Petrosino, i «Laghi Murana, Preola e Gorghi Tondi» (249 *ha)* in Comune di Mazara del Vallo, e lo «Stagno Pantano Leone» (12 *ha)*, in Comune di Campobello di Mazara, in Provincia di Trapani, sono dichiarate di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nelle planimetrie allegate al presente decreto rispettivamente come Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Trapani e i Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Campobello di Mazara assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito dei territori individuati al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo Forestale della Regione Siciliana, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ZONA RAMSAR
PALUDE COSTIERA DI CAPO FETO, MARGI SPANO',
MARGI NESPOLILLA E MARGI MILO
scala 1 : 25.000
allegato 1
Petrosino
Capo Feto

ZONA RAMSAR
LAGHI DI MURANA, PREOLA E GORGHI TONDI
scala 1 : 25.000
allegato 2

ZONA RAMSAR
STAGNO PANTANO LEONE

scala 1 : 25.000

allegato 3

11A09801

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro della Serie "Italia delle Arti - Torino", in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 54443 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Torino», millesimo 2011, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10, della Serie «Italia delle Arti -Torino», millesimo 2011, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 54443 del 24 giugno 2011, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 luglio 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10, della Serie «Italia delle Arti - Torino», millesimo 2011, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 25 gennaio 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00;

da 501 unità euro 62,72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A09796

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2011.

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale;

Vista la legge 12 dicembre 1980, n. 930 e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali;

Visti gli articoli 687 e 690 del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1997;

Visto l'annesso 14 Vol. I «Aerodromes» alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale ed il connesso doc. 9137 - AN 898 «Airport Services Manual» dell'I.C.A.O (Parte1, Cap.16);

Visto l'allegato III al Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 recante «modifica al regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili»;

Visto il «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» con il quale l'ENAC ha recepito l'annesso 14 ICAO, ed in particolare il Capitolo 10 «Operazioni dell'area di movimento» del predetto Regolamento ENAC nella parte relativa alla disciplina generale del rifornimento di carburante agli aeromobili;

Vista la circolare ENAC APT 24 del 28 luglio 2006 «Piazzale Aeromobili (APRONS) - Segnaletica Orizzontale»;

Visto il regolamento ENAC «Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra», edizione n. 4 del 19 gennaio 2011, e la circolare applicativa ENAC APT 02A «Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti d'idoneità, certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi negli aeroporti - Limitazioni e deroghe» datata 28 luglio 2006;

Visto l'art. 27, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento;

Visto l'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *v)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Preso atto che le norme internazionali e comunitarie che regolano il settore delle operazioni aeree prescrivono le precauzioni e le procedure che gli operatori aerei devono attuare per il rifornimento di carburante agli aeromobili;

Tenuto conto delle intervenute innovazioni tecnologiche, dei nuovi assetti organizzativo-gestionali nelle strutture aeroportuali certificate e quindi della conseguente opportunità di attuare nuove forme di assistenza nell'ambito della rete di sicurezza che, mediante una corretta attribuzione di compiti e responsabilità, consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza nelle operazioni di rifornimento carburanti;

Ritenuto necessario procedere, in ragione delle innovazioni tecnologiche e del mutato assetto normativo, all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, e adeguare la disciplina della materia alle nuove disposizioni di ordine generale contenute nel regolamento ENAC;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto si riportano le seguenti definizioni:

Gestore: soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto considerato. Il gestore è titolare di concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali datigli in affidamento dell'aeroporto e ne assume le relative responsabilità.

Operatore Aereo: Impresa di trasporto aereo commerciale, in possesso di Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità.

Responsabile del rifornimento: Persona, individuata dall'Operatore Aereo, che svolge le attività di coordinamento e di sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedure di rifornimento;

Handler rifornitore: Società incaricata dall'Operatore Aereo per le operazioni di rifornimento degli aeromobili, in possesso della certificazione ENAC quale Prestatore di servizi di assistenza carburante;

Operatore di rifornimento: persona dell'Handler rifornitore addestrata a svolgere le operazioni di rifornimento carburante agli aeromobili;

Piazzale (Apron): area specifica nell'aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento dei combustibili, il parcheggio e la manutenzione.

ASA - Aircraft Safety Area: area di sicurezza degli aeromobili. Delimita al suo interno un'area di divieto di parcheggio dei mezzi di rampa o di servizio;

ERA - Equipment Restriction Area: area di accesso limitato per i mezzi di rampa;

H.R.S.: «Hydrant Refuelling System». Sistema fisso di distribuzione del carburante da trasferirsi all'aeromobile mediante «dispenser»;

Dispenser: apparecchiatura utilizzata per trasferire il carburante dai pozzetti H.R.S. all'aeromobile.

Autocisterna «refueller»: autoveicolo dotato di cisterna e fornito degli equipaggiamenti fondamentali per le operazione di rifornimento carburante.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le prescrizioni tecniche e le precauzioni da osservarsi durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili ad ala fissa, senza o con passeggeri a bordo oppure in fase di imbarco e sbarco, negli aeroporti nei quali si svolge traffico aereo commerciale con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri e certificati in accordo al regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, di seguito denominato regolamento ENAC.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche:

a) alle operazioni di aspirazione di carburante dai serbatoi degli aeromobili;

b) negli aeroporti di cui al comma 1 dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'ambito di attività, le responsabilità e le azioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di rifornimento di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dal «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» dell'ENAC.

Art. 3.

Norme generali

1. Le operazioni di rifornimento avvengono sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Aereo attraverso la designazione di una persona qualificata quale «Responsabile del rifornimento».

2. Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dagli «Handler rifornitori» che devono assicurare la presenza di personale qualificato di seguito indicato quale «Operatore di rifornimento» certificato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Responsabile del rifornimento assolve le necessarie attività di coordinamento e sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedure di rifornimento, il contatto con il personale dell'Handler rifornitore e con il personale eventualmente presente a bordo dell'aeromobile nonché l'attivazione delle procedure di emergenza secondo quanto specificato dal regolamento ENAC.

Art. 4.

Misure di prevenzione e divieti

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante, oltre alle norme di cui all'art. 3 del presente decreto ed alle previsioni di cui al regolamento ENAC, devono essere osservate le misure di sicurezza di seguito riportate.

2. Il rifornimento di carburante agli aeromobili non può essere eseguito in assenza del Responsabile del rifornimento.

3. Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate nel piazzale di sosta degli aeromobili «Apron» all'interno delle aree ERA/ASA appositamente individuate e attrezzate.

4. Durante le operazioni di rifornimento deve prevedersi intorno all'aeromobile una zona di sicurezza costituita da un'area circolare avente un raggio di metri 6 dai serbatoi degli aeromobili, dagli sfiati, dalle attrezzature e dai veicoli mobili usati per il rifornimento. Il Responsabile del rifornimento deve garantire che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo si trovi all'interno della predetta zona di sicurezza.

5. Le attrezzature per il rifornimento di carburanti e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a metri 15 da qualsiasi edificio, ad esclusione dei manufatti connessi con le pertinenti operazioni di scalo.

6. Non è consentito il rifornimento contemporaneo di due aeromobili posti in piazzole di sosta ERA/ASA contigue, nel caso in cui entrambi gli aeromobili siano con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco. Il Gestore aeroportuale e i Responsabili del rifornimento devono coordinarsi per assicurare la corretta attuazione di tale disposizione.

7. Ogni mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario ad assicurarne il rapido allontanamento in caso di emergenza e per ogni altra necessità di sicurezza.

8. Il personale dell'Handler rifornitore, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, si dovrà accertare che siano rese disponibili adeguate vie di fuga per il rapido allontanamento del mezzo rifornitore.

9. Il rifornimento di carburante per mezzo di impianto di erogazione carburante (Hydrant Refuelling System - *HRS)* con distributore «dispenser» o per mezzo di autocisterna «refueller» è effettuato con la presenza di un operatore di rifornimento certificato.

10. Se il rifornimento di carburante è eseguito simultaneamente da due punti d'attacco non posti sulla stessa semiala, è richiesta la presenza di almeno un operatore di rifornimento certificato per ciascun punto d'attacco.

11. Durante le operazioni di rifornimento l'Operatore Aereo e l'Handler rifornitore adotteranno, per tipologia di aeromobile, le misure necessarie, indicate nelle proprie procedure operative, affinché sia esclusa la possibilità di determinare inneschi di vapori di carburante da parte di impianti e apparecchiature presenti nella zona di rifornimento provvedendo, altresì, ad attuare le procedure per la messa a terra dell'aeromobile e dei relativi mezzi di rifornimento.

12. Durante le operazioni di rifornimento nessun motore di spinta dell'aeromobile deve essere in funzione.

13. I veicoli di rifornimento, assistenza e controllo e le attrezzature devono essere posti in modo tale da consentire:

a) il libero accesso all'aeromobile da parte dei servizi di soccorso e lotta antincendio;

b) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;

c) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori.

14. I veicoli non devono transitare o sostare sotto l'ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di carburante, di oli lubrificanti ed idraulici. Nel caso di rifornimento con autocisterna:

a) la parte dell'autocisterna contenente l'apparato motore non deve sostare sotto l'ala;

b) l'attrezzatura utilizzata per il servizio di manutenzione deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 metri dalle aperture di sfiato dell'impianto di combustibile degli aeromobili.

15. Tutti i mezzi rifornitori operanti nella zona di sicurezza devono essere muniti di estintori in perfetta efficienza.

16. Durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza, devono essere presenti, a cura del Gestore dell'aeroporto, presidi antincendio in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità estinguente non inferiore a «A- B1- C», e 50 litri di schiuma di capacità estinguente non inferiore a «A-B4».

17. Per gli aeroporti non compresi nel campo di applicazione di cui al comma 1, dell'art. 2 del presente decreto, devono essere osservate le seguenti norme:

a) le operazioni di rifornimento e di aspirazione carburante agli aeromobili devono essere eseguite senza passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco;

b) durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione carburante devono essere osservate le norme tecniche elencate nel presente decreto escluso quanto previsto al precedente comma 16 sui presidi antincendio;

c) in prossimità della zona di rifornimento carburante, deve essere presente, a cura del Gestore dell'aeroporto, in condizione di perfetta efficienza e manutenzione, un presidio antincendio costituito da estintore portatile di capacità non inferiore a 12 Kg di polvere chimica secca.

18. Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante, l'Handler rifornitore, il Responsabile del rifornimento ed il Gestore aeroportuale devono attuare le misure di emergenza previste dal Regolamento ENAC e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Art. 5.

Rifornimento carburanti aeromobili con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante con passeggeri a bordo dell'aeromobile, oltre alle previsioni di cui al regolamento ENAC, in particolare per quanto riguarda la formazione e il concorso alla gestione dell'emergenza del personale che opera per i servizi sottobordo durante le operazioni di rifornimento, e alle norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, devono essere osservate le seguenti ulteriori specifiche misure di sicurezza.

2. Il Gestore aeroportuale, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'operazione di rifornimento, avvisa il servizio antincendio aeroportuale comunicando la tipologia d'aeromobile, la posizione della piazzola e l'ora d'inizio del rifornimento.

3. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento devono essere predisposti i dispositivi di evacuazione e attuate le indicazioni di seguito elencate:

a) le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;

b) le scale o i pontili d'imbarco devono essere approntati presso le porte in uso di cui alla lettera precedente;

c) le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, devono essere approntate per l'uso;

d) le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non devono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso d'emergenza;

e) deve essere mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il contatto radio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo per eventuali attivazioni delle procedure di emergenza;

f) deve essere mantenuto il contatto visivo tra il Responsabile del rifornimento e il personale Handler rifornitore oppure, nel caso di impossibilità del contatto visivo, devono essere utilizzati idonei dispositivi radio.

4. Le misure precauzionali da adottarsi a bordo dell'aeromobile sono quelle previste dalla normativa operativa comunitaria ed internazionale di settore.

5. Qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme di cui ai commi precedenti e agli articoli 3 e 4, devono essere osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

a) i passeggeri devono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di rifornimento, che comunque non possono interessare i serbatoi lato salita/discesa passeggeri a meno di imbarco/sbarco tramite pontile, o con le altre operazioni di assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni di assistenza deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile;

b) tutte le apparecchiature ed attrezzature per l'imbarco/sbarco dei passeggeri e dei bagagli debbono essere approntate prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento;

c) deve essere annunciato ai passeggeri in fase di imbarco e/o sbarco, causa il rifornimento in corso, il divieto di fumo e di utilizzo di accendini e di telefoni cellulari in piazzale.

6. Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante l'Handler rifornitore ed il Responsabile del rifornimento devono attuare le misure di emergenza previste dal regolamento ENAC, nella parte relativa alle operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Art. 6.

Procedura di emergenza

1. A seguito di chiamata di emergenza, connessa ad operazioni di rifornimento, qualora l'impiego a tale scopo di personale e mezzi antincendio comporti la riduzione del potenziale di soccorso associato alla categoria antincendio dell'aeroporto, il Responsabile del servizio antin-

cendio deve darne comunicazione al Gestore aeroportuale per l'applicazione, ai sensi dell'art. 705 del Codice della navigazione, delle necessarie misure interdittive di carattere temporaneo.

2. In caso di chiamata per stato di emergenza, legata all'attività aerea sull'aeroporto, che implichi il dispiegamento del Servizio antincendio, nel rispetto dei piani di emergenza aeroportuali, non possono essere intraprese attività di rifornimento carburante e devono essere sospese quelle in atto.

Art. 7.

Attività di ispezione e vigilanza

1. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali è facoltà del Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettuare attività ispettiva e di vigilanza sull'osservanza delle precauzioni e delle prescrizioni tecniche sul rifornimento di carburante agli aeromobili. A tal fine, su richiesta del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli operatori di rifornimento certificati sono tenuti ad esibire copia della certificazione prevista all'art. 8 del presente decreto.

2. In caso di accertata inosservanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede, ove si rendesse necessario, a far sospendere immediatamente le operazioni di rifornimento di carburante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunica all'ENAC le inadempienze riscontrate per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza nei confronti dell'Operatore Aereo o dell'Handler rifornitore.

3. Delle inadempienze di cui al comma 2 è data pronta comunicazione anche al Gestore per gli aspetti correlati all'operatività ed all'utilizzo in sicurezza del piazzale.

Art. 8.

Corsi di qualificazione, aggiornamento ed esami per la certificazione

1. Gli operatori di rifornimento sono qualificati e certificati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale del corso di formazione tenuto secondo il programma di cui all'allegato A al presente decreto. Le eventuali modifiche al programma di cui all'allegatoA sono apportate con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini del mantenimento della certificazione il personale qualificato deve essere aggiornato con cadenza biennale mediante frequenza di un corso di durata non inferiore a quattro ore da svolgersi secondo le modalità individuate con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I corsi di qualificazione, di aggiornamento e gli esami per la certificazione degli operatori tenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono resi a pagamento, secondo le modalità e le tariffe previste dalla normativa vigente per le attività di formazione ed esami.

Art. 9.

Norme transitorie

1. L'applicazione della nuova disciplina di assistenza negli aeroporti di cui al comma 1, dell'art. 2 del presente decreto, è subordinata alle attività di seguito specificate:

a. formazione e certificazione degli operatori, secondo quanto previsto all'art. 8 del presente decreto;

b. applicazione, per un periodo transitorio, delle nuove modalità di assistenza e conseguente approvazione, in via definitiva, della relativa procedura operativa da parte dell'ENAC. Tale procedura dovrà prevedere anche le condizioni e il numero massimo di rifornimenti possibili contemporaneamente.

2. Nella fase transitoria di cui al precedente comma, al fine di mantenere inalterati gli standarddi sicurezza, le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo continuano a essere eseguite, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, in presenza del servizio di assistenza antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'applicazione del presente decreto restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Gli aeroporti di cui al comma 1, dell'art. 2 si adeguano alle disposizioni individuate dal presente decreto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO *A*

QUALIFICAZIONE OPERATORI DI RIFORNIMENTO

Materie del corso di qualificazione

- Normativa italiana e internazionale sui rifornimenti aerei
- Chimica e fisica dell'incendio
- Liquidi infiammabili e depositi di oli minerali
- Estinguenti

- Assistenza per i rifornimenti di aeromobili:
  - Procedure e modalità di servizio
  - Comunicazioni con Enti aeroportuali

- Gestione delle emergenze
- Procedure operative in casi di incidente:
  - Sversamento carburante;
  - Incendio durante il rifornimento di carburante;
  - Modalità di evacuazione;
  - Collaborazione con i Vigili del fuoco in caso di intervento.

- Esercitazioni al fuoco e simulazione delle procedure

Modalità di accertamento

- Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso.

Programma del corso di qualificazione		
1 ° giorno	**Quadro normativo sulle operazioni di rifornimento carburanti agli aeromobili:** ■ Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (capitolo 10 comma 6); ■ Prescrizioni tecniche operazioni di rifornimento; ■ Norme UE e ICAO.	**4**
	Chimica e fisica dell'incendio: ■ Principi della combustione; ■ Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; ■ Le sostanze estinguenti; ■ I rischi alle persone ed all'ambiente; ■ Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; ■ L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	
2° giorno	**Liquidi infiammabili:** ■ Generalità; ■ Carburanti; ■ Carburanti per uso aeronautico; ■ Depositi oli minerali;	**4**
	Estinguenti: ■ Acqua ■ Schiuma ■ Polvere ■ CO2	
3° giorno	**Procedure operative:** ■ Assistenza per le operazioni di rifornimento carburanti con passeggeri a bordo. **Procedure operative in casi di incidente:** ■ Sversamento carburante; ■ Incendio durante il rifornimento di carburante; ■ Modalità di evacuazione; ■ Collaborazione con i Vigili del fuoco in caso di intervento.	**4**
4° giorno	■ Esercitazioni a fuoco con utilizzo di estinguenti e simulazione delle procedure operative; ■ Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso.	**4**

11A09534

DECRETO 13 luglio 2011.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;

Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.»;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;

Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza antincendi anche per le unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unità di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera *q)* del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente decreto, non superiore a 10000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

2. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato.

3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di gruppi e unità di cogenerazione inseriti in processi di produzione industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per potenza nominale complessiva superiori a 10000 kW, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2.

Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Alle installazioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, le installazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:

a) evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;

b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone, agli animali ed ai beni;

c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 del presente decreto è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5.

Sicurezza delle macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, le macchine, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6.

Esercizio e manutenzione

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuati secondo la regola dell'arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell'impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall'impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.

2. La manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell'arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Art. 7.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto:

a) i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto;

b) i prodotti non regolamentati da disposizioni comunitarie o per i quali non risultino ancora applicabili disposizioni comunitarie, disciplinati in Italia da specifiche disposizioni nazionali che prevedono, per la commercializzazione sul territorio italiano, apposita omologazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e che rispondono ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. Per i suddetti prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ed ivi sottoposti ad attestazione della conformità per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, si applicano le procedure previste per il reciproco riconoscimento dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008;

c) le tipologie di prodotti non contemplati dalle precedenti lettere *a)* e *b)*, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro dell'interno, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».

2. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia, in particolare con la lettera circolare Ministero dell'interno n. 756-4188 del 16 marzo 2009, recante chiarimenti al decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, continuano a disciplinare le attività di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O AD ALTRA MACCHINA OPERATRICE E DI UNITA' DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Titolo I

GENERALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Generalità

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, si definisce:

a) *capacità di un serbatoio*: volume geometrico interno del serbatoio. In caso di serbatoi suddivisi in più compartimenti la capacità dello stesso è pari alla somma dei volumi interni di ciascun compartimento;

b) *combustibile di alimentazione*. Si intende di tipo:
liquido: combustibile che è allo stato liquido alle condizioni di riferimento normalizzate, anche di origine vegetale od animale. Il gasolio è considerato combustibile liquido di categoria C) così come definito nel D.M. 31/7/1934 indipendentemente dalla sua temperatura di infiammabilità. Sono inoltre ritenuti similari al gasolio i combustibili liquidi aventi comparabili caratteristiche, nonché i combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C.
gassoso: combustibile che è allo stato gassoso alle condizioni di riferimento normalizzate;

c) *condizioni di riferimento normalizzate*: si intendono le condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;

d) *condotte di adduzione del combustibile*: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del combustibile, conformi alla normativa vigente;

e) *involucro metallico*: cofanatura o contenitore di protezione entro il quale è installato il gruppo e/o la unità di cogenerazione e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. L'involucro metallico può avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche e, se dotato di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale, costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;

f) *gruppo*: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con altra macchina operatrice; può essere di tipo fisso, rimovibile, mobile. Esso può comprendere anche l'insieme dei relativi accessori necessari per il funzionamento;

g) *unità di cogenerazione*: unità che può operare in modalità di cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica e/o meccanica ed energia termica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

h) *installazione mobile*: gruppo e/o unità di cogenerazione montati su carrello, autoveicolo o altro mezzo mobile destinati ad utilizzo temporaneo;

i) *installazione rimovibile*: gruppo e/o unità di cogenerazione di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;
j) *installazione all'aperto*: si intende tale il gruppo e/o l'unità di cogenerazione anche munita di involucro di cui al punto e) del presente articolo installata su spazio scoperto così come definito dal D.M. 30/11/1983.
k) *locale esterno*: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza al fabbricato servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana del fabbricato servito purché privi di pareti comuni;
l) *locale fuori terra*: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
m) *locale interrato*: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
n) *locale seminterrato*: locale che non è definibile fuori terra né interrato;
o) *normativa vigente*: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
p) *piano di riferimento*: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
q) *potenza nominale complessiva*: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unità di cogenerazione;
r) *potenza termica o portata termica del gruppo o unità di cogenerazione*: potenza termica immessa con il combustibile nel motore primo del gruppo o unità di cogenerazione, pari alla portata del combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore, espressa in kW;
s) *potenza termica complessiva o portata termica complessiva*: potenza termica immessa con il combustibile nell'installazione, pari alla somma delle portate dei combustibili moltiplicate per i rispettivi poteri calorifici inferiori, espressa in kW;
t) *serbatoio incorporato*: serbatoio per combustibili liquidi montato a bordo gruppo o unità di cogenerazione;
u) *serbatoio di servizio*: serbatoio per combustibili liquidi, diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo o unità di cogenerazione;
v) *serbatoio di deposito*: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale di installazione del gruppo o unità di cogenerazione;
w) *sistema di contenimento*: sistema che impedisce lo spargimento del combustibile liquido contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;
x) *sistema di rabbocco*: sistema automatico che consente il trasferimento del combustibile liquido dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo o della unità di cogenerazione;
y) *rampa gas*: insieme di valvole di intercettazione, apparecchi di regolazione della pressione, filtri, dispositivi di controllo e/o di misura, del combustibile gassoso, disposti sulle tubazioni di adduzione

2. Marcatura CE

2.1. Il gruppo e/o l'unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.

Capo II

Disposizioni comuni

Sezione I

Alimentazione dei motori a combustibile gassoso

1. Alimentazione

1.1. L'alimentazione del gruppo e/o della unità di cogenerazione può avvenire da deposito di combustibile gassoso, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione o da condotta derivante da gasometro o da centrale di estrazione biogas; la pressione di alimentazione non deve superare il valore massimo prescritto dal fabbricante del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione. L'alimentazione di gruppi e/o unità di cogenerazione con combustibili gassosi aventi massa volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 dovrà avvenire tramite deposito realizzato in conformità alle norme vigenti che ne disciplinano la sicurezza antincendio. Non sono ammessi serbatoi incorporati o di servizio.

2. Dispositivi esterni di intercettazione del combustibile

2.1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata.

2.2. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.

3. Impianto interno

3.1. L'impianto interno ed i relativi materiali impiegati devono essere conformi alla normativa vigente. In particolare**,** nel caso di alimentazione a gas avente densità non superiore a 0,8, sono da rispettare, se rientranti nel relativo campo di applicazione, le indicazioni riportate nel Decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2008.

3.2. L'impianto interno non deve presentare prese libere.

3.3. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione interna del combustibile gassoso, si deve verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio e comunque non inferiore a 100 kPa di pressione relativa ed in conformità alla normativa vigente. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile.

3.4. Tubazioni flessibili. Il collegamento tra gruppo e/o unità di cogenerazione e terminale dell'impianto di alimentazione dovrà essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile o altro materiale idoneo allo scopo, con caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio.

4. Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas

4.1. I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas devono essere realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

4.2. Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.

4.3 Deve essere prevista l'installazione di almeno i seguenti dispositivi di sicurezza:

a) un dispositivo automatico di arresto del gruppo e/o unità per minima pressione di alimentazione del combustibile;

b) nel caso di alimentazione a pressione superiore a 50 kPa, anche un dispositivo automatico di blocco del gruppo e/o unità per massima pressione di alimentazione del combustibile;

c) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve comandare automaticamente l'intercettazione del combustibile all'esterno del locale;
d) un dispositivo di intercettazione del combustibile a gruppo e/o unità spenti, nel caso che il gruppo e/o la unità vengano arrestati diversamente dalla chiusura della adduzione del combustibile.

Sezione II

Alimentazione dei motori a combustibile liquido

1. Disposizione comune

1.1. Qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio del gruppo e/o unità di cogenerazione dovrà essere realizzato in modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.

2. Sistema di alimentazione

2.1. Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.

2.2. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.

3. Serbatoio incorporato

3.1. Ciascun gruppo e/o unità di cogenerazione può avere un serbatoio incorporato anche diviso in più setti o più serbatoi singoli purché la capacità complessiva non superi quella indicata al successivo punto 3.2; i serbatoi devono essere fermamente vincolati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e calore.
3.2. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 2.500 dm^3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti; nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C, la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 dm^3.

4. Serbatoio di servizio

4.1. La capacità del serbatoio di servizio, realizzato con materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 dm^3 per combustibili con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C, e 120 dm^3 per combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C.

5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio

5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm^3, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi. Quando il gruppo e/o l'unità di cogenerazione è munito di serbatoio di capacità non superiore a 120 dm^3, il rifornimento del serbatoio è consentito con recipienti portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.

6. Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione

6.1. La capacità complessiva dei serbatoi incorporati e di servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi e/o le unità di cogenerazione, non può essere superiore a 2500 dm^3 nel caso

di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o 120 dm^3 nel caso di combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C.

7. Serbatoi di deposito

7.1. Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.

7.2. I serbatoi di deposito di combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C non possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.

8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido

8.1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota uguale o inferiore a quella del gruppo e/o unità di cogenerazione, i serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito.
Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.
Nel caso di utilizzazione del serbatoio di deposito a quota superiore a quella del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione, l'alimentazione può avvenire per gravità, purché la tubazione di adduzione sia intercettata da due dispositivi in serie, di cui uno esterno al locale, realizzanti le funzioni di cui al successivo punto 8.2, lettere a) e b).

8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
b) dispositivo di intercettazione del flusso;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.

8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.

8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od incorporato, deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di combustibile liquido, in posizione esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo o altro materiale idoneo allo scopo.

8.5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di quella del gruppo e/o della unità di cogenerazione, il sistema di rilevamento e segnalazione perdite deve essere in grado di segnalare gli spargimenti provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale di installazione. In caso di spargimento del combustibile il sistema deve automaticamente far intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:
a) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
b) intercettazione del flusso di combustibile in un punto esterno al locale;
c) allarme ottico e acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.

Capo III

Disposizioni complementari

1. Sistemi di scarico dei gas combusti

1.1. Varie.
I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremità del tubo

di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Qualora il recupero dell'energia termica dei gas di scarico avvenga tramite apposito scambiatore o caldaia a recupero, questi apparecchi devono essere provvisti di sistemi di by-pass ad intervento automatico al superamento dei parametri di sicurezza del fluido termovettore utilizzato. In alternativa al sistema di by-pass, è obbligatorio l'arresto delle unità di cogenerazione.
Se i gas di scarico non vengono immessi in atmosfera ma utilizzati in condotti a servizio di altre apparecchiature di utilizzo dei gas di scarico medesimi, l'apposito sistema di by-pass dovrà intervenire automaticamente in ogni fase di avviamento per evitare eventuali indebiti accumuli di gas combustibile nei sopraddetti condotti ed apparecchiature.

1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni devono essere di classe A1L di reazione al fuoco. Per i prodotti per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).

2. Installazione

2.1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati deve essere duplicato all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.

2.2. Tale pulsante deve attivare, oltre all'arresto del gruppo e/o unità di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione di sicurezza.

3. Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive

3.1. Per tutte le tipologie di installazioni contemplate nella presente regola tecnica deve essere effettuata la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformità alla normativa vigente.

3.2. Per le installazioni dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale, quali in particolare i casi in cui l'alimentazione avviene con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C la valutazione può ridursi ad una semplice dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.

4. Illuminazione di Sicurezza

4.1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca un illuminamento dei locali di installazione dei gruppi e/o unità di cogenerazione, anche in assenza di alimentazione da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio per un tempo compatibile con la classe di resistenza al fuoco minima prescritta per il locale.

5. Mezzi di estinzione portatili

5.1. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C.

5.2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere avente capacità estinguente pari a A-B1-C per potenze superiori a 800 kW.

6. Impianto automatico di rivelazione incendi

6.1. Per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 2500 kW deve essere installato un impianto automatico di rivelazione incendi da asservire alla linea di alimentazione del combustibile per l'intercettazione.

7. Segnaletica di sicurezza

7.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V e Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.

Titolo II

INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW

Capo I

Generalità

1. Luoghi di installazione

1.1. I gruppi e/o le unità di cogenerazione possono essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato.

2. Disposizioni comuni

2.1. I gruppi e/o le unità di cogenerazione, se installati in luoghi di cui al punto 1.1. lettera c) del presente titolo, devono essere ubicati in locali fuori terra, salvo quanto previsto nei punti successivi.

2.2. E' consentita l'installazione di gruppi e/o di unità di cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

2.3. L'installazione di gruppi e/o di unità di cogenerazione alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 è consentita esclusivamente in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con una capacità complessiva non superiore a 120 dm^3.
Per i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili gassosi sono vietate aperture poste al di sotto del locale sede di installazione per una fascia laterale di larghezza fino a 2,5 metri rispetto al filo delle aperture di aereazione dello stesso. Deve essere comunque impedita

la possibilità di formazione di sacche di gas. Non è consentita l'installazione di tali gruppi e/o unità di cogenerazione entro il volume dei fabbricati di cui al successivo punto 2.4.

2.4. Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore a 24 m o in fabbricati destinati, anche in parte, ad attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva non superiore a 2.500 kW alimentati a combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8. Gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere una capacità complessiva non superiore a 500 dm^3.

2.5. Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 può essere consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle relative vie di esodo.

2.6. Nello stesso locale possono essere sistemati più gruppi e/o unità di cogenerazione purché la potenza nominale complessiva installata non risulti superiore a 8.000 kW. I gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati con combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 possono coesistere solo con gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con lo stesso tipo di combustibile.

2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unità di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. È inoltre consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o più gruppi e/o una o più unità di cogenerazione con impianti di produzione di calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Centrali termiche / Gruppo e/o unità di cogenerazione	Liquidi con temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C	Liquidi con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55°C	Gas con densità relativa rispetto all'aria superiore a 0,8	Gas con densità relativa rispetto all'aria inferiore a 0,8	Combustibili solidi
Liquidi con temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C	SI	SI	NO	NO	NO
Liquidi con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55°C	SI	SI	SI	SI	SI
Gas con densità relativa rispetto all'aria superiore a 0,8	NO	SI	SI	NO	NO
Gas con densità relativa rispetto all'aria inferiore a 0,8	NO	SI	NO	SI	NO

alle ulteriori condizioni:

- la somma della potenza termica complessiva delle unità di cogenerazione e della potenzialità degli impianti di produzione del calore non superi i 10.000 kW

- gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi e/o unità di cogenerazione non superino complessivamente i 120 dm^3;
- i gruppi e/o unità di cogenerazione non svolgano funzioni di sicurezza;
- i gruppi e/o unità di cogenerazione siano muniti di involucro metallico; qualora provvisti di sistemi di ventilazione forzata devono essere dotati di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale, indipendenti da altri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria. Tale involucro costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;
- le distanze laterali tra i gruppi e/o unità di cogenerazione e gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non devono essere inferiori a 0,6 m;
- siano rispettate le misure di sicurezza antincendio previste dalle vigenti norme di prevenzione incendi degli impianti di produzione calore applicabili in funzione della tipologia del combustibile utilizzato, a parità di potenza termica complessiva dell'unità di cogenerazione installata nel locale incrementata della potenzialità dell'impianto di produzione calore**,** ove più restrittive di quelle di cui al presente decreto limitatamente ai seguenti aspetti: accesso, comunicazione, resistenza al fuoco, ventilazione.

  Le medesime prescrizioni del presente paragrafo devono essere osservate anche per i locali adibiti a centrale termica qualora vengano inseriti gruppi e/o unità di cogenerazione.

2.8 . Le distanze dei gruppi e/o unità di cogenerazione dai serbatoi di servizio non devono risultare inferiori a quanto indicato nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore.

2.9. Fermo restando quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 del Titolo I, Capo II, Sezione I, deve inoltre essere previsto un dispositivo esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso di emergenza. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.

Capo II

Installazione all'aperto

1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a quanto indicato nella tabella 2, colonna 2 da depositi di sostanze combustibili, fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004 e al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e loro successive modificazioni e/o integrazioni ed il punto 2.8 del Capo I del Titolo II. Tali distanze possono essere ridotte secondo la tabella 2 colonna 3 in caso di interposizione di idoneo schermo protettivo realizzato in materiale incombustibile e di dimensioni tali da proteggere l'intero ingombro del deposito di sostanze combustibili.

Tabella 2

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Potenza nominale complessiva	Distanza	Distanza ridotta
Fino a 2500 kW	3 m	3 m
Fino a 5000 kW	4 m	
Fino a 7500 kW	5 m	4 m
Fino a 10000 kW	6 m	5 m

I gruppi e/o le unità di cogenerazione installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal fabbricante.

2. I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio.

3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura del fabbricato o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio scoperto i gruppi e/o le unità di cogenerazione, i cui eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere una capacità complessiva non superiore a 500 dm^3, devono poggiare su strutture, portanti e/o separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI 60 rispettivamente. Inoltre devono essere di potenza nominale complessiva non superiore a 5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale.
Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del decreto del Ministro dell'interno 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n. 98 o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando le prescrizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al primo capoverso del presente punto.

Capo III

Installazione in locali esterni

1. I locali esterni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I, titolo II, devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie. I materiali costituenti i locali devono possedere classe di reazione al fuoco A1, A1 FL (prodotti installati a pavimento), A1L (prodotti destinati all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Per i prodotti per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005). Inoltre, i gruppi e/o le unità di cogenerazione devono soddisfare i requisiti richiesti dal titolo II, capo I.
Sono ricompresi nei locali esterni i locali interrati fuori dal volume del fabbricato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo IV, punto 1, lettera c) del Titolo II; le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, punto 1, lettera f) del titolo II.

3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura del fabbricato o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio scoperto, i gruppi e/o le unità di cogenerazione, i cui eventuali serbatoio incorporati o di servizio devono avere una capacità complessiva non superiore a 500 dm^3, devono poggiare su strutture portanti e/o separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI 60. Inoltre devono essere di potenza nominale complessiva non superiore a 5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale. Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero dell'Interno 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n. 98 o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando le prescrizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al primo capoverso del presente punto.
4. L'accesso ai locali esterni può avvenire, oltre che direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato servito, secondo le modalità previste nel successivo capo IV, punto 1, lettera d).

Capo IV

Installazione in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato

1. Il locale, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I, titolo II, deve essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie e, oltre che soddisfare i requisiti richiesti dal titolo II, capo III, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Attestazione

a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.

a2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo e/o la unità di cogenerazione; è ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.

a3. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano riferimento e l'intradosso del soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m.

b) Strutture

b1. Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti, devono avere una resistenza al fuoco R, REI, EI 120 rispettivamente.

c) Dimensioni

c1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave.

c2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi e/o le unità installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unità di cogenerazione.

c3. Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.

d) Accesso e comunicazione.

d1. L'accesso al locale può avvenire:
- direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- tramite disimpegno aerato dall'esterno con adeguate aperture di aerazione non inferiori a 0,30 m^2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m^2 atto a conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente;
- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso;

d2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria del fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.

d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unità di cogenerazione.

e) Porte

e1. Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di cui alla precedente lettera d), punti 2 e 3, devono essere EI 120 e munite di congegno di autochiusura.

f) Ventilazione.

f1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al capo IV, punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,20 m^2 per impianti di potenza nominale complessiva fino a 400 kW; per gli impianti di potenza nominale complessiva superiore a 400 kW, la superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm^2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.

f2. Per gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con un gas avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA MAGGIORE DI 25 kW E NON SUPERIORE A 50 kW

1. Il locale di installazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.2, 2.3 e 2.8, capo I, titolo II, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Attestazione

Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 10% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.

b) Strutture

Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti, devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente.

c) Dimensioni.

l'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi e/o le unità installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unità di cogenerazione. Ai fini antincendio tali distanze devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.

d) Accesso e comunicazioni.

d1. L'accesso al locale può avvenire:

- direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- tramite disimpegno, anche non aerato, avente strutture e porte di resistenza al fuoco non inferiore a R60, REI60, EI60 rispettivamente. Suddetto disimpegno deve possedere le medesime caratteristiche di cui al punto d1 del Capo IV del Titolo II

in caso di comunicazione con attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89 e 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98;

- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l’accesso.

d2. Il locale non deve avere aperture di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unità di cogenerazione.

e) Porte.
Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di cui alla precedente lettera d), punti d1 e d2, devono essere EI 60 e munite di congegno di autochiusura.

f) Ventilazione.
Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore 12,5 cm^2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.

2. Per gruppi e/o unità di cogenerazione alimentati con un gas avente massa volumica riferita all’aria superiore a 0,8, la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unità di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.

3. I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l’estremità del tubo di scarico sia posto a distanza da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione adeguata in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA’ DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA FINO A 25 kW

1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l’uso ed in base alle norme di buona tecnica. Per suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I.
2. L’installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è installato a regola d'arte.

11A09949

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Guardiano Carolina Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 22 gennaio 2007, con la quale la sig.ra Guardiano Carolina Ines, nata a Buenos Aires (Argentina) l'8 marzo 1972, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologa», rilasciato il 30 dicembre 1997, dalla Facultad de Odontología dell'Universidad de Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Tenuto conto che nella riunione del 20 marzo 2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 aprile 2011, a seguito della quale la sig.ra Guardiano Carolina Ines è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Odontologa», rilasciato il 30 dicembre 1997 dalla Facultad de Odontología dell'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Guardiano Carolina Ines, nata a Buenos Aires (Argentina) l'8 marzo 1972, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Guardiano Carolina Ines è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09396

DECRETO 8 luglio 2011.

Entrata in vigore rapida del capitolo revisionato 5.2.8. della Farmacopea europea: minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333 relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione di una Farmacopea Europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'art. 26 che dispone che gli aggiornamenti ed i supplementi delle edizioni della Farmacopea europea entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministero della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa;

Vista la risoluzione AP-CPH (11)5 adottata in data 28 maggio 2011 dal Consiglio d'Europa European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2011 del capitolo 5.2.8. Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario della Farmacopea Europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese del capitolo 5.2.8. Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario della Farmacopea Europea, elencato nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2011.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO *1*

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.2.8.	Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products	Réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire	Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario

11A09950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS, in rappresentanza della Cisl.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 dello scrivente Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il Comitato Provinciale I.N.P.S. e con esso le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Vista la nota prot. n. 13980 del 29 giugno 2011 con la quale la CISL di Macerata ha provveduto a comunicare la sostituzione del sig. Giorgio MORETTI e a designare quale proprio rappresentante in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Macerata, fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il sig. Filippo BARTOLOMEI;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. in rappresentanza della CISL

Il sig. Filippo BARTOLOMEI, nato il 19 ottobre 1947 a Corridonia (MC) e residente a Macerata in via Ugo Foscolo, 3, è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Macerata in rappresentanza della CISL di Macerata, quale sostituto del sig. Giorgio MORETTI.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Macerata, 4 luglio 2011

Il direttore provinciale : RAUSEI

11A09800

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 53 società cooperative, aventi sede nella regione Molise.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 22 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 — supplemento ordinario n. 76 — è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 53 società cooperative aventi sede nella Regione Molise e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

MOLISE

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	CB	59822	.	19/02/1996	COSTRUTTORI RIUNITI S.R.L.	TAVENNA	'00103590709
2	CB	60646	.	19/02/1996	COOPERATIVA ALLEVATORI CENTRO MOLISE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00091890707
3	CB	68150	.	19/02/1996	C.E.M. - COOPERATIVA PER L'EDILIZIA MOLISANA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	'00244270708
4	CB	70626	.	19/02/1996	CANTINA COLLE SERENO, SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., SOC. COOP. A R.L.	PETRELLA TIFERNINA	'00552470700
5	CB	73164	.	19/02/1996	VINCHIATURO '85 SOC. COOP. A R.L.	VINCHIATURO	'00647000702
6	CB	74184	.	19/02/1996	MAN.GES.IM. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPON-SABILITA' LIMITATA	RICCIA	'00667970701
7	CB	75230	.	19/02/1996	RICCIA-TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA-TA	RICCIA	'00696400704
8	CB	82205	.	19/02/1996	CALZATURIFICIO DONNA VIP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	URURI	'00819550708
9	CB	5580	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA INDUSTRIE ELETTRICHE E MOLITORIE - SALCITO	SALCITO	'00138690706
10	CB	58009	.	19/02/1996	G.A.D.A.M. GRUPPO ACQUISTI DETTAGLIANTI ALIMENTARISTI MOLISANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	CAMPOBASSO	'00051640704
11	CB	59083	.	19/02/1996	C.T.M. COOPERATIVA TABACCAI MOLISANI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00079540704
12	CB	62572	.	19/02/1996	PAMELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDLIZIA A R.L.	TERMOLI	'82005100704
13	CB	66540	.	19/02/1996	AUTOTRASPORTATORI TERMOLESI CONSORZIATI CENTRO ITALIA -COOPERA= TIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	'00222560708
14	CB	66640	.	19/02/1996	TELE 80 SOC.COOP.A RESP.LIM.	CAMPOBASSO	'00233640705
15	CB	67710	.	19/02/1996	SOC.COOP. LA FIORITA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00364550707
16	CB	68305	.	19/02/1996	C.M.C.F. - COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI FERRAIOLI SOC.COOP. A R.L.	SAN MARTINO IN PENSILIS	'00366340701
17	CB	68709	.	19/02/1996	SVI.PRO. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	'00245630702
18	CB	71900	.	19/02/1996	CAMPO VERDE - SOC.COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	'00611340704
19	CB	72801	.	19/02/1996	LA SUINICOLA SOC. COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	'00637410705
20	CB	73289	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AURORA A R.L.	LUCITO	'00653100701
21	CB	73762	.	19/02/1996	COOPERATIVA ASSISTENZA SOCIALE MOLISE - C.A.S.M. - A R.L.	CAMPOBASSO	'00661030700
22	CB	74957	.	19/02/1996	COOPERATIVA PER LO STUDIO DEL TERRITORIO - C.S.T. - SOCIETA' A R.L.	LARINO	'00695450700
23	CB	75485	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ITTO AGROZOOTECNICA ALIMENTARE E COMMERCIALE C.I.G.A.B. - SOCIETA' COOPERATIVA	BOJANO	'00689210706
24	CB	75490	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI E PRODUZIONE E LAVORO ACLI MOLISE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI	CAMPOBASSO	'00706360708
25	CB	76298	.	19/02/1996	LAVANDRIA INDUSTRIALE COOPERATIVA - LAV. IN. CO. - S.R.L.	TERMOLI	'00689430700
26	CB	78389	.	19/02/1996	MOLI -SANO DISTRIBUZIONE PRODOTTI DEL MOLISE SOCIETA' COOPERATI- VA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00761540707
27	CB	78524	.	19/02/1996	PO.MOLI' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOMARINO	'00768410706
28	CB	80357	.	19/02/1996	MOLISE SERRA - SOC. COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	'00789520707
29	CB	81274	.	19/02/1996	SERVIZI INTEGRATI ALTA TECNOLOGIA (S.I.A.T.) SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00811370709
30	CB	81311	.	19/02/1996	MANAGEMENT & SERVICES S.R.L.	BOJANO	'00813270709
31	CB	81805	.	19/02/1996	COOP.ART. A R.L.	URURI	'00825160708
32	CB	85768	.	19/02/1996	STAR - 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	'00885510701
33	CB	85931	.	19/02/1996	ASSOCEREAL SOC. COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	'00892360702
34	CB	104345	.	19/02/1996	ROXY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	'00661540708
35	CB	71550	.	19/02/1996	C.I.L.A. COOPERATIVA IN LEGNO E ALLUMINIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARTINO IN PENSILIS	'00593260706
36	CB	73341	.	19/02/1996	CENTRO COMMERCIALE FRENTANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA	LARINO	'00645290701
37	CB	101102	.	03/04/1997	COOPERATIVA AEDES TRA IMPIEGATI E PENSIONATI DELLO STATO	CAMPOBASSO	'92002350707
38	CB	104247	.	11/11/1998	LAVORARE INSIEME - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERMOLI	'00970230702
39	CB	71609	21/08/2000	19/02/1996	PULIRINNOVA MOLISE SOC.COOP. A R.L.	CAMPOBASSO	'00595870700
40	CB	77816	29/05/2000	19/02/1996	LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RICCIA	'00758110704
41	CB	75535	24/08/1999	19/02/1996	NUOVE PROPOSTE SOC.COOP. A R.L.	ORATINO	'00705960706
42	CB	73564	31/05/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA A R.L.	COLLETORTO	'00657130704
43	CB	80439	05/08/1998	19/02/1996	MONTAGANO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTAGANO	'00799210703
44	CB	81931	19/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEPINO	'00824310700
45	CB	101999	29/05/1998	13/01/1998	NOVILUX - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	'00941120701
46	CB	73167	06/11/1996	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI MOLISANI - CO.PR.A.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	CAMPOMARINO	'00638150706
47	CB	83492	30/07/1996	19/02/1996	LA FAVORITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAVENNA	'00851410704
48	CB	86038	30/07/1996	19/02/1996	IL BOSCO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARTINO IN PENSILIS	'00897630703
49	IS	19431	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA FRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI DELLA PIANA DI VENAFRO - SOCIETA COOPERATIVA A RES	SESTO CAMPANO	'00207260944
50	IS	26688	29/06/2000	19/02/1996	CO.G.I.S. COOPERATIVA GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, I	CASTELPETROSO	'00366970945
51	IS	25813	30/06/1998	19/02/1996	ONIS -COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTERODUNI	'00354240947
52	IS	24749	29/07/1997	19/02/1996	I.C.T. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCOLANCIANO	'00339070948
53	IS	11281	30/07/1996	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA S.S. COSMA E DAMIANO A R. L.	SANT'AGAPITO	'00030480941

11A09457

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011.

Linee guida sull'organizzazione dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto radiofonoci (Deliberazione n. 182/11/CSP)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 6 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

Vista la delibera n. 130/06/CSP recante «Misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2006;

Vista la delibera n. 75/09/CSP del 5 maggio 2009 recante «Misure e raccomandazioni nei confronti della società AUDIRADIO in materia di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici»;

Rilevato che:

con la delibera n. 85/06/CSP l'Autorità ha dettato i criteri generali sull'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, sulle metodologie di rilevamento e sulla pubblicazione e trasparenza delle indagini;

con ottemperanza ai criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto radiofonico, dettati dall'art. 4 della citata delibera, la società Audiradio, a partire dal 2007 ha introdotto alcune migliorie all'indagine sugli indici di ascolto assicurando rilevazioni più frequenti mediante le interviste telefoniche CATI ed introducendo in via sperimentale l'indagine integrativa panel-diari;

con la delibera n. 75/09/CSP l'Autorità, a seguito di un'istruttoria avviata sulla base di alcuni esposti presentati da emittenti private, ha dettato specifiche misure e raccomandazioni nei confronti della società Audiradio relative sia al sistema della governance della società che alla metodologia di rilevazione degli indici di ascolto;

in relazione alla governance l'Autorità ha definito i criteri per l'allargamento della compagine societaria a nuovi soggetti e per una nuova composizione del Consiglio di amministrazione attraverso un progressivo ribilanciamento delle partecipazioni detenute dai soci e di un allargamento del capitale sociale alle componenti del settore della radiofonia non rappresentate, al fine di assicurare una equa ripartizione del capitale sociale e la massima rappresentatività nella composizione degli organi di gestione dell'impresa realizzatrice, come previsto dall'art. 2 della delibera n. 85/06/CSP, accogliendo, per quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso ai soggetti dotati di effettiva rappresentatività di tale settore;

in relazione alla metodologia di ricerca l'Autorità ha richiesto una maggiore correttezza e trasparenza delle rilevazioni, da attuare mediante una effettiva separazione dell'organo di amministrazione dall'organo di gestione tecnica della ricerca (Comitato tecnico) e l'implementazione di un sistema di controllo della qualità dell'indagine, verificato da un organismo terzo, super partes, appositamente individuato dalla società Audiradio;

il percorso di conformazione della società Audiradio agli indirizzi formulati dall'Autorità si è rivelato particolarmente complesso. Infatti il processo di allargamento della compagine societaria, ancorché deliberato dal Consiglio di amministrazione della società nel corso del 2010 e completato con l'atto notarile del 18 gennaio 2011, non ha trovato pratica ed effettiva attuazione in quanto la società non ha poi provveduto ad approvare le modifiche statutarie necessarie a darvi attuazione, a causa di un'accesa contrapposizione che si è sviluppata tra le diverse componenti della società, sia in relazione alle regole di governance (1), sia in relazione alla metodologia (2). La situazione di estrema criticità attraversata dalla società Audiradio ha, infine, portato al mancato raggiungimen-

(1) Problematica della «maggioranze qualificate», disciplinata dal par. 15.7 dello Statuto di Audiradio, che nell'attuale formulazione comporta la necessità per l'assunzione di decisioni del voto di almeno tre amministratori nominati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di almeno quattro nominati dalle emittenti private.

(2) Mancata pubblicazione dei dati relativi all'indagine CATI 2010 per le emittenti radiofoniche nazionali e dell'indagine panel diari a seguito della decisione assunta dal Consiglio di amministrazione di Audiradio nella riunione del 16 settembre 2010.

to di un accordo tra i soci sull'approvazione del bilancio della società, circostanza che ne determina, pertanto, la messa in liquidazione.

Considerato quanto segue:

come osservato nella delibera n. 75/2009, le imprese radiofoniche operano sul mercato della raccolta pubblicitaria direttamente, ovvero attraverso società concessionarie, per vendere agli inserzionisti i propri spazi pubblicitari. Una delle variabili più importanti che concorre alla collocazione di spazi pubblicitari sul mercato è costituita dall'audience conseguita dalle emittenti attraverso la loro programmazione. La rilevazione dei contatti dei mezzi di comunicazione nasce, pertanto, dalla necessità degli operatori e degli investitori di quantificare l'effettivo numero di consumatori raggiunti dai vari mezzi di comunicazione;

l'intero sistema pubblicitario si basa sui servizi di misurazione di tali contatti (c.d. media measurement services) i cui risultati incidono in modo «proporzionale» sulla valorizzazione delle inserzioni. Ne deriva che l'esistenza di dati univoci e condivisi ex ante da tutti gli operatori costituisce un requisito imprescindibile per il funzionamento degli scambi, onde assicurare la convergenza di tutti gli interessi coinvolti nella misurazione degli indici di ascolto;

in Italia l'indagine sugli indici di ascolto radiofonici è stata condotta sin dal 1988 dalla società Audiradio, la cui organizzazione si basa, secondo il modello consolidato relativo anche agli altri mezzi di comunicazione e prevalentemente utilizzato a livello europeo, sulla ripartizione del capitale azionario tra imprese radiofoniche, pubbliche e private, ed investitori pubblicitari. In particolare, i soci di Audiradio sono riconducibili a quattro tipologie: *a)* associazioni degli utenti pubblicitari; *b)* emittenza pubblica; *d)*emittenza privata; *d)* concessionarie di pubblicità radiofonica. Tale modello (c.d. formula del JIC - Joint Industry Committees) presuppone un'intesa tra le componenti di mercato in grado di garantire una sostanziale e intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo, un naturale equilibrio del sistema;

come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3) «La rilevazione degli indici di ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria. Essa infatti rappresenta la convezione su cui si regolano gli scambi commerciali tra operatori. È dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex ante da tutti gli operatori e venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione»;

(3) Indagine conoscitiva n. 23 «Sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria» approvata con il provvedimento n. 13770 del 6 novembre 2004, pubblicata sul Bollettino n. 47/2004.

sulla base di tali considerazioni, l'Autorità, con la citata delibera n. 85/06/CSP, ha ritenuto valido il modello organizzativo sopra descritto, rilevando altresì che, per assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e la concorrenza tra le imprese, tale modello organizzativo deve coniugare il principio di efficienza con i principi di equità e non discriminazione, rendendo le compagini societarie effettivamente rappresentative dell'intero settore di riferimento;

l'Autorità ha quindi declinato il potere di cura e di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto attribuitogli dalla legge n. 249/1997(4), nella vigilanza sull'operato delle imprese che svolgono tali indagini, con particolare attenzione sia alla validità della metodologia utilizzata, sia alla veridicità dei dati diffusi ed alla trasparenza della rilevazione, sia, infine, alla governance delle imprese;

lo scioglimento della società Audiradio per le criticità dianzi descritte e la circostanza che non risulti attualmente disponibile un'indagine ufficiale che possa orientare le scelte di investimento degli operatori e quelle di programmazione delle emittenti, comporta un vulnus di non poco momento nella struttura concorrenziale del mercato radiofonico, in quanto l'esistenza di una rilevazione univocamente condivisa dagli operatori del settore, come osservato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituisce «una necessità per il funzionamento del mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo radiofonico, la cui mancanza può determinare distorsioni sui meccanismi competitivi che regolano i flussi di investimenti pubblicitari»;

d'altra parte, le funzioni di cura e di vigilanza che l'Autorità deve esercitare sulla rilevazione degli indici di ascolto riguardano interessi pubblici considerati dal legislatore di tale rilievo da assimilare la loro manipolazione, se effettuata con metodologie consapevolmente errate o mediante l'utilizzazione di dati falsi, alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, primo comma, codice penale, richiamato dall'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge 249/1997). Ed infatti, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del soggetto rilevatore, a tali dati è attribuita fede privilegiata in base alla constatazione che gli indici di ascolto possono contribuire a rappresentare il fenomeno rilevato solo attraverso la garanzia dei requisiti di oggettività e veridicità. Inoltre, intervenendo sul mercato della raccolta pubblicitaria tali indici possono, in definitiva, influire sull'articolazione pluralistica dei mezzi di comunicazione

(4) L'art. 1, comma 6, lett. b), n. 11, della legge 249 del 1997 prevede che l'Autorità «cura la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni e sull'operatore delle imprese che svolgono le indagini».

e, quindi, sul grado di pluralismo del settore radiotelevisivo, ambito che è rimesso in toto alla regolamentazione e vigilanza di questa Autorità;

la condizione di base per il corretto funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici esige, pertanto, che i dati siano misurati per tutto il comparto di riferimento mediante metodologie oggettive, corrette e trasparenti e da parte di imprese che si dotino di un'organizzazione tale da assicurare la massima rappresentatività del settore nel rispetto di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rilevabili dallo Statuto;

l'attività di vigilanza dell'Autorità non può, dunque, che rivolgersi a imprese che svolgano indagini di ascolto nel senso sopra delineato, la cui organizzazione societaria risponda ai criteri illustrati nella delibera n. 85/06/CSP e la cui metodologia sia improntata ai criteri di correttezza, veridicità e trasparenza allo scopo specificamente previsti;

Tutto ciò premesso

Considerato che la legge n. 249/1997 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza a curare la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e a vigilare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni e sull'operatore delle imprese che svolgono le indagini;

Considerato che l'Autorità ha declinato i principi sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione con la delibera n. 85/06/CSP, nella quale ha dettato prescrizioni circa l'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini in questione, i criteri metodologici della ricerca e i requisiti di pubblicazione e trasparenza delle indagini, secondo quanto previsto dalla delibera n. 130/06/CSP;

Considerato, altresì, che con la citata delibera n. 85/06/CSP l'Autorità si è riservata la facoltà, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge 249/1997, di provvedere direttamente ad effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione degli indici di ascolto, anche a seguito delle verifiche effettuate, risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento;

Viste le misure e raccomandazioni indirizzate alla società AUDIRADIO in materia di rilevazione degli indici di ascolto con la delibera n. 75/09/CSP e con l'ulteriore carteggio svoltosi con la società ai fini della verifica dell'ottemperanza alla citata delibera;

Preso atto dello stato di liquidazione in cui versa la società Audiradio a seguito della mancata approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2010 e dell'attuale indisponibilità di un'indagine ufficiale degli ascolti radiofonici, la cui mancanza può comportare distorsioni nel mercato della raccolta pubblicitaria e, quindi, sull'assetto concorrenziale e pluralistico del settore;

Considerata l'opportunità di invitare tutti i soggetti del comparto radiofonico a ritrovare una unitarietà di intenti per la riorganizzazione del sistema di rilevazione degli indici di ascolto che risponda alle caratteristiche illustrate nel presente provvedimento;

Rilevato che nella perdurante mancanza di una riorganizzazione della rilevazione degli indici di ascolto che risponda alle predette caratteristiche, l'Autorità provvederà direttamente alla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto radiofonici attraverso un'apposita società che fornisca il servizio per tutto il comparto radiofonico, da individuare nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, i cui costi di funzionamento saranno posti a carico delle emittenti oggetto della rilevazione stessa;

Delibera:

Art. 1.

1. I soggetti del comparto radiofonico sono invitati alla riorganizzazione del sistema di rilevazione degli indici di ascolto che risponda alle caratteristiche illustrate nel presente provvedimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere trasmesse all'Autorità proposte, anche accompagnate da richieste di audizioni, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulle quali l'Autorità esprimerà le proprie valutazioni. Le proposte dovranno essere indirizzate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

3. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non dovesse pervenire alcuna proposta, l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge n. 249/1997, si riserva di provvedere direttamente alla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto radiofonici attraverso un'apposita società che fornisca il servizio per tutto il comparto radiofonico, da individuare nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, i cui costi di funzionamento saranno posti a carico delle emittenti oggetto della rilevazione stessa.

Roma, 6 luglio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MARTUSCIELLO

11A09967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Natrilix» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/62 del 28 giugno 2011

Medicinale: NATRILIX.

Confezioni: 024032017 - 2,5 mg compresse rivestite, 30 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed etichettatura dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A09498

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale, «Dobutamina Bioindustria LIM» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/49 del 16 maggio 2011

Medicinale: Dobutamina Bioindustria LIM.

Confezioni: 034449 013 250 mg / 20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 20 ml.

Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A.

Procedura nazionale,

con scadenza il 11 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: AIC n. 034449 013 250 mg / 20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 20 ml;

a: AIC n. 034449 013 250 mg / 20 ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 20 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A09499

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Zentiva» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 50 del 25 maggio 2011

Medicinale: Delorazepam Zentiva.

Confezioni:

035937022 - 1 mg compresse, 20 compresse divisibile;

035937034 - 2 mg compresse, 20 compresse divisibile;

035937010 - 0,5 mg compresse, 20 compresse divisibile;

035937046 - 1 mg/ml gocce orali, soluzione, 1 flacone 20 ml.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura Nazionale,

con scadenza il 16 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A09500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata di Addis Abeba (Etiopia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 luglio 2011 la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Addis Abeba (Etiopia) è modificata come segue: il territorio della Repubblica federale democratica d'Etiopia, nonché la Repubblica di Gibuti e la Repubblica del Sud Sudan.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A09968

Rilascio di *exequatur*

In data 9 giugno 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Aylin Sekizkok, console generale della Repubblica di Turchia in Milano.

11A09970

Rilascio di *exequatur*

In data 28 giugno 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Asad Alam Siam, console generale della Repubblica Popolare del Bangladesh in Milano.

11A09971

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla concessione demaniale marittima per la realizzazione di un deposito doganale su una superficie di mq 2.500 ricadente sul piazzale ovest Banchina di riva nel porto Pozzallo .

Si determina

1) L'esclusione dalla assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto "Richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un deposito doganale su una superficie di mq 2.500 ricadente sul piazzale ovest Banchina di riva nel porto Pozzallo" (RG).

2) Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*:

11A09802

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente il comune di San Gregorio Matese in condizione di dissesto finanziario

Il comune di San Gregorio Matese (Caserta), con atto n. 3 del 22 marzo 2001, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 2011, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Raffaele Manzo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A09969

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Tarmiblok bustine»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/950 del 28 giugno 2011

Presidio medico chirurgico Tarmiblok Bustine.

Registrazione 18722.

Motivo della revoca: rinuncia della società RE.LE.VI S.p.a. titolare della registrazione.

11A09797

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Tarmiblok tarmifugo profumato»

Con il decreto di seguito specificato è stat revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/1257 del 27 giugno 2011

Presidio medico chirurgico: Tarmiblok Tarmifugo Profumato.

Registrazione: 18317.

Motivo della revoca: rinuncia della società RE.LE.VI S.p.a.

11A09799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 1° maggio 2011 al 7 maggio 2011

Denominazione Azienda : **A.G.A. AGENZIA GIORNALI ASSOCIATI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Decreto del 03/05/2011 n. 59010

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **AB ZETA SRL**

con sede in : **AULLA** Prov : **MS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AULLA** Prov : **MS**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Unità di : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Settore: **Cantieri di riparazioni navali**

Decreto del 03/05/2011 n. 59026

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/02/2011** al **10/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU**

con sede in : **POZZUOLO DEL FRIULI** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **POZZUOLO DEL FRIULI** Prov : **UD**

Settore: **SIDERURGIA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59171

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/06/2011**

Denominazione Azienda : **AERRE CONFEZIONI**

con sede in : **GAZZANIGA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAZZANO SANT'ANDREA** Prov : **BG**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 06/05/2011 n. 59109

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **alcina srl**

con sede in : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59115

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ANCAP**

con sede in : **SOMMACAMPAGNA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SOMMACAMPAGNA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, comprese la decorazione e la smaltatura**

Decreto del 06/05/2011 n. 59176

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **18/02/2011** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **APULIA SUPERMERCATI SRL**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 06/05/2011 n. 59138

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2012**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **ARO TUBI TRAFILERIE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **VALMOREA** Prov : **CO**

Settore: **METALLURGIA**

Unità di : **UGGIATE TREVANO** Prov : **CO**

Settore: **METALLURGIA**

Unità di : **RODANO** Prov : **MI**

Settore: **METALLURGIA**

Decreto del 03/05/2011 n. 59085

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **ASTIGIANA AMMORTIZZATORI**

con sede in : **PORTACOMARO** Prov : **AT**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ASTI** Prov : **AT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59078

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/12/2010** al **21/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ATI PACKAGING**

con sede in : **ROVERETO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROVERETO** Prov : **TN**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59027

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA c/o LEAR CORPORATION ITALIA SRL di TERMINI IMERESE**

con sede in : **MILANO** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **MENSE**

Decreto del 03/05/2011 n. 59071

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/10/2010** al **26/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA c/o LEAR CORPORATION S.r.l. di Cassino (FR)**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59070

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/10/2010** al **12/11/2010**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA S.p.A. c/o LEAR CORPORATION di Cassino**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**

Decreto del 06/05/2011 n. 59155

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/01/2011** al **07/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA S.p.A. c/o LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l. di Termini Imerese**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **Mense**

Decreto del 06/05/2011 n. 59154

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/01/2011** al **04/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA C/O BARI FONDERIE MERIDIONALI**

con sede in : **MILANO** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Mense**

Decreto del 06/05/2011 n. 59156

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **06/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA C/O LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L. TERMINI IMERESE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59069

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/12/2010** al **08/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA c/o LEAR CORPORATION S.R.L.**

con sede in : **CASSINO** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59068

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/12/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **AZ IMPIANTI**

con sede in : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Decreto del 03/05/2011 n. 59040

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **B.E.E. TEAM**

con sede in : **ROMA** Prov :

RM

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Altre elaborazioni elettroniche di dati per conto terzi**

Unità di : **CASAMASSIMA** Prov : **BA**

Settore: **Altre elaborazioni elettroniche di dati per conto terzi**

Decreto del 03/05/2011 n. 59047

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BAIONI CRUSHING PLANTS SPA**

con sede in : **MONTE PORZIO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTE PORZIO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Decreto del 06/05/2011 n. 59124

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **BASEART SRL**

con sede in : **PESARO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PESARO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**

Decreto del 06/05/2011 n. 59192

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **Basf Italia S.r.l.**

con sede in : **CESANO MADERNO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ORIGGIO** Prov : **VA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE**

Decreto del 06/05/2011 n. 59148

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **BAT ITALIA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **INDUSTRIA DEL TABACCO**

Decreto del 03/05/2011 n. 59020

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BI-ELLE AUTO SPA**

con sede in : **MONSELICE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VIGONZA** Prov : **PD**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MONSELICE** Prov : **PD**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **OSPEDALETTO EUGANEO** Prov : **PD**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **ESTE** Prov : **PD**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Decreto del 06/05/2011 n. 59198

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BIESSE GROUP**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59117

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BIOMASSE ITALIA**

con sede in : **CROTONE** Prov : **KR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CROTONE** Prov : **KR**

Settore: **Produzione di energia elettrica**

Decreto del 03/05/2011 n. 59082

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **28/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **botto fila**

con sede in : **VALLE MOSSO** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VALLE MOSSO** Prov : **BI**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59194

Estensione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **01/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **BPA INTERNATIONAL S.R.L.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CABIATE** Prov : **CO**

Settore: **Laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani**

Unità di : **CABIATE** Prov : **CO**

Settore: **Laboratori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani**

Decreto del 03/05/2011 n. 59046

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/01/2011** al **23/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Bunge Italia S.p.A.**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Produzione di oli grezzi da semi oleosi**

Decreto del 06/05/2011 n. 59110

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.A.M. VENTURA CONCES. AUTOVEICOLI MERCEDES VENTURA**

con sede in : **LECCE** Prov :

LE

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MAGLIE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Decreto del 03/05/2011 n. 59004

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.A.M.E.S.**

con sede in : **CARBONIA** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOSCUSO** Prov : **CA**

Settore: **Servizi professionali ed imprenditoriali non previsti nei precedenti codici**

Decreto del 06/05/2011 n. 59122

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.I.D. SOFTWARE STUDIO**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 03/05/2011 n. 59041

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.I.M.M.E. S.R.L.**

con sede in : **COLLEFERRO** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLLEFERRO** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/05/2011 n. 59152

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.M.S. s.p.a.**

con sede in : **FISCIANO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **FISCIANO** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 03/05/2011 n. 59039

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **31/10/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.T.P. ESPLANA SUD**

con sede in : **NOLA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOLA** Prov : **NA**

Settore: **Altre lavorazioni e conservazioni n.c.a. di frutta e ortaggi**

Decreto del 03/05/2011 n. 59019

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **29/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CARLE & MONTANARI**

con sede in : **ROZZANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROZZANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per i settori dolciario, della panificazione e delle paste alimentari**

Decreto del 06/05/2011 n. 59183

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **CARLO COLOMBO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Decreto del 06/05/2011 n. 59201

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **CARNELUTTI S.P.A.**

con sede in : **TAVAGNACCO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MUGGIA** Prov : **TS**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Decreto del 03/05/2011 n. 59022

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CASMA SPA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MAGENTA** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**

Unità di : **MAGENTA** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**

Decreto del 03/05/2011 n. 59024

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/02/2011** al **13/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CAVISYSTEM**

con sede in : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di trattori agricoli**

Decreto del 03/05/2011 n. 59033

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CBS SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VARMO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **VARMO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio**

Decreto del 03/05/2011 n. 59079
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/10/2010** al **21/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CELMAC**

con sede in : **POIRINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **POIRINO** Prov : **TO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 03/05/2011 n. 59002
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **CERAMICA GRES D'ARTE BY SKIPPER SPA**

con sede in : **SASSUOLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 06/05/2011 n. 59147
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2010** al **31/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CER-VIT**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEFIORINO** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 03/05/2011 n. 59025
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **CIAO BIMBI SpA**

con sede in : **FERMO** Prov : **AP**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **FERMO** Prov :

AP

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
Decreto del 06/05/2011 n. 59190
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **10/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **CIET IMPIANTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **AREZZO** Prov : **AR**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **FERMO** Prov : **AP**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **LUCCA** Prov : **LU**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **AREZZO** Prov : **AR**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **MASSA** Prov : **MS**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **FIGLINE VALDARNO** Prov : **FI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **SAVONA** Prov : **SV**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **LIVORNO** Prov : **LI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **MACERATA** Prov : **MC**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **ASCOLI PICENO** Prov : **AP**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **SCANDICCI** Prov : **FI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **SAN GIULIANO MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**
Decreto del 06/05/2011 n. 59162
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CO.GE.ME.**

con sede in : **CASALMAGGIORE** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASALMAGGIORE** Prov : **CR**

Settore: **ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE A FREDDO DEL FERRO E DELL'ACCIAIO**
Decreto del 03/05/2011 n. 59080
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/08/2010** al **30/08/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CO.IN.ALL 2000**

con sede in : **BASTIA UMBRA** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BASTIA UMBRA** Prov : **PG**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in metallo**

Decreto del 03/05/2011 n. 59028
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2010** al **17/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Mense**
Decreto del 03/05/2011 n. 59064
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/10/2010** al **30/11/2010**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o F.M.A. di Pratola Serra (AV)**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATOLA SERRA** Prov : **AV**

Settore: **Mense**
Decreto del 06/05/2011 n. 59157
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **06/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o FIAT GROUP AUTOMOBILES-stab CASSINO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIEDIMONTE SAN GERMANO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**
Decreto del 03/05/2011 n. 59066
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/02/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA C/O Indesit**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEVEROLA** Prov : **CE**

Settore: **MENSE**
Decreto del 06/05/2011 n. 59158
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **28/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o SATA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **MENSE**

Decreto del 03/05/2011 n. 59067

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **09/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **Coop Legno**

con sede in : **CASTELVETRO DI MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELVETRO DI MODENA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**

Decreto del 03/05/2011 n. 59048

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **COOP.ASSISTENZA MONTAGGI EDILI-GRU C.A.M.E.**

con sede in : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Settore: **NOLEGGIO CON MANOVRATORE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE, LA DEMOLIZIONE ED IL MOVIMENTO TERRA**

Decreto del 03/05/2011 n. 59013

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **COSTRUZIONI AVANZATE SPECIALI DI FERRERO CLELIA & C.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'ALBANO STURA** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 03/05/2011 n. 59049

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CTS VIAGGI SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Decreto del 06/05/2011 n. 59165

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/06/2010** al **14/06/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/06/2010** al **14/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **CURVARREDO**

con sede in : **SAN VITO AL TORRE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN VITO AL TORRE** Prov :

UD

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**
Decreto del 03/05/2011 n. 59050
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **DAMIANO VUONO**

con sede in : **VERGIATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERGIATE** Prov : **VA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 06/05/2011 n. 59140
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **30/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **DIARAD SNC DI PINTO B. E PAROLISI I.**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fisioterapia**
Decreto del 04/05/2011 n. 59103
Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/09/2010** al **26/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **DIGITITLES**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Traduzioni ed interpretariato**
Disposizione del 06/05/2011 n. 59174
Annullamento del pagamento diretto di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **DIMES**

con sede in : **NOVI DI MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVI DI MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di**

strutture

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/05/2011 n. 59129

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/05/2010** al **24/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **DUELLE**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Disposizione del 04/05/2011 n. 59098

Revoca del pagamento diretto C.I.G.S. dal **04/10/2010** al **03/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **DURATEL**

con sede in : **CALENZANO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59009

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/01/2011** al **10/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **DUSOLCO**

con sede in : **SOLOFRA** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **SOLOFRA** Prov : **AV**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 03/05/2011 n. 59084

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/12/2010** al **14/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **E.R.C. HIGHLIGHT**

con sede in : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici**

Decreto del 03/05/2011 n. 59045

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/10/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **EDIT.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA DI GIORNALISTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA**

Decreto del 03/05/2011 n. 59093

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/03/2011** al **09/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **EDITORI PERLAFINANZA in liquidazione**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 03/05/2011 n. 59092

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDITORIALE DOMUS**

con sede in : **ROZZANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROZZANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Unità di : **VIDIGULFO** Prov : **PV**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 03/05/2011 n. 59091

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **Editoriale FVG**

con sede in : **UDINE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 03/05/2011 n. 59061

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **EDITORIALE NORD SOC. COOPERATIVA**

con sede in : **VARESE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 03/05/2011 n. 59095

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDITORIALE OLIMPIA S.P.A.**

con sede in : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 06/05/2011 n. 59180

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EGO ITALIANA SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **NOVARA** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e**

accessori
Decreto del 03/05/2011 n. 59053
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **31/08/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ELECTROLUX ITALIA SPA**

con sede in : **PORCIA** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**
Decreto del 03/05/2011 n. 59059
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/10/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **ELETTRA**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**
Decreto del 03/05/2011 n. 59030
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ENERSYS**

con sede in : **GAMBELLARA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GAMBELLARA** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI**

Unità di : **PRADAMANO** Prov : **UD**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI**
Decreto del 06/05/2011 n. 59128
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/04/2010** al **05/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **ESAB SALDATURA**
con sede in : **MILANO** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MESERO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 06/05/2011 n. 59127

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **EUROCOOP**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GELA** Prov : **CL**

Settore: **SIDERURGIA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59197

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **F. & C.**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **APRILIA** Prov : **LT**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59135

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/01/2011** al **11/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **F.M.B. FABBRICA MACCHINE BOLOGNA SPA**

con sede in : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Settore: **Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari**

Decreto del 03/05/2011 n. 59016

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **FASEM INTERNATIONAL**

con sede in : **VICOPISANO** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VICOPISANO** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59181

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **FELSINEA RISTORAZIONE C/O INDUSTRIE PICA**

con sede in : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PESARO** Prov : **PS**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59065

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/12/2010** al **14/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **FIDELITAS FIDUCIARIA DI SICUREZZA**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Decreto del 06/05/2011 n. 59116

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **FIDIA S.p.A.**

con sede in : **SAN MAURO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN MAURO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

Unità di : **SAN SECONDO DI PINEROLO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59008

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **FIM SUD**

con sede in : **AVELLINO** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AVELLINO** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione di molle**

Unità di : **LUOGOSANO** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione di molle**

Decreto del 06/05/2011 n. 59120

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **FINK SRL**

con sede in : **TERMENO SULLA STRADA DEL VINO** Prov : **BZ**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TERMENO SULLA STRADA DEL VINO** Prov : **BZ**

Settore: **Commercio all'ingrosso di macchine utensili**

Decreto del 06/05/2011 n. 59193

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **28/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **FIRBIMATIC SPA**

con sede in : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie,compresi parti e accessori**

Decreto del 03/05/2011 n. 59017

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **FONDERIA LEGHE LEGGERE SRL**

con sede in : **BESNATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BESNATE** Prov : **VA**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Decreto del 03/05/2011 n. 59058

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **30/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **FONDPRESS**

con sede in : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Decreto del 06/05/2011 n. 59136

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **FRACARRO RADIOINDUSTRIE**

con sede in : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI, ESCLUSA LA RIPARAZIONE**

Decreto del 03/05/2011 n. 59055

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/08/2010** al **30/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **FROMM ITALIANA SRL**

con sede in : **CAPRINO VERONESE** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAPRINO VERONESE** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59177

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **05/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **G & P**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri**

Unità di : **APRILIA** Prov : **LT**

Settore: **Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri**

Decreto del 03/05/2011 n. 59035

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/01/2011** al **01/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **G.S.I. SPA C/O BELLOTTI**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COMO** Prov : **CO**

Settore: **Mense**
Decreto del 03/05/2011 n. 59063
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **20/09/2010**
****

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN c/o LEALI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROE' VOLCIANO** Prov : **BS**

Settore: **Mense**
Decreto del 06/05/2011 n. 59160
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **28/02/2011**
****

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN c/o ARISTON THERMO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROVERETO** Prov : **TN**

Settore: **MENSE**
Decreto del 06/05/2011 n. 59159
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **26/11/2010**
****

Denominazione Azienda : **GFI ITALIA S.P.A**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**
Unità di : **GENOVA** Prov :

GE

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **SEGRATE** Prov : **MI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 06/05/2011 n. 59199

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **GIUGAR S.A.S. DI MARRA SALVATORE & C.**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 06/05/2011 n. 59151

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Granitifiandre**

con sede in : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59126

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/12/2010** al **08/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **Gruppo Arcte**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Unità di : **CRESPELLANO** Prov : **BO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Unità di : **CRESPELLANO** Prov : **BO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 03/05/2011 n. 59075

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/02/2011** al **24/08/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **HACHETTE RUSCONI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59090

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/11/2010** al **26/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **IGINO MAZZOLA**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARANO LAGUNARE** Prov : **UD**

Settore: **Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi**

Unità di : **SAN GIORGIO DI NOGARO** Prov : **UD**

Settore: **INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE**

Decreto del 06/05/2011 n. 59123

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **ILVA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **SIDERURGIA**

Comunicazione del 06/05/2011 n. 59191

Variazione accordo dal **25/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **IMBOTTITI THEMA**

con sede in : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59044

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IN.CO. INDUSTRIA CONFEZIONI SPA**

con sede in : **BIELLA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Unità di : **RUBANO** Prov : **PD**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 06/05/2011 n. 59175

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE DEL BASENTO**

con sede in : **POTENZA** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **POTENZA** Prov : **PZ**

Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

Decreto del 03/05/2011 n. 59074
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/10/2010** al **22/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **INIZIATIVE EDITORIALI LOCALI**

con sede in : **GUBBIO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 06/05/2011 n. 59185
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **IRISBUS ITALIA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **FLUMERI** Prov : **AV**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**
Decreto del 06/05/2011 n. 59170
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/08/2011**
****

Denominazione Azienda : **ISA**

con sede in : **BASTIA UMBRA** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SUZZARA** Prov : **MN**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**
Decreto del 03/05/2011 n. 59051
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**
****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Servizi di pulizia**
Decreto del 03/05/2011 n. 59032

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O P.C.M.A. DI NAPOLI - MARCIANISE**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 04/05/2011 n. 59104

Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **09/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O P.C.M.A. CAIVANO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAIVANO** Prov : **NA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 04/05/2011 n. 59105

Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/11/2010** al **23/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **ITALCASALINGHI SRL**

con sede in : **ARZANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**

Decreto del 03/05/2011 n. 59029

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ITALSVENSKA**

con sede in : **MARIANO DEL FRIULI** Prov : **GO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARIANO DEL FRIULI** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Unità di : **MANZANO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 03/05/2011 n. 59042
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **JDEAL CURVI**

con sede in : **PORTOBUFFOLE'** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOBUFFOLE'** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
Decreto del 06/05/2011 n. 59111
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
****

Denominazione Azienda : **Jonio Filati**

con sede in : **CORIGLIANO CALABRO** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORIGLIANO CALABRO** Prov : **CS**

Settore: **Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate**
Decreto del 03/05/2011 n. 59036
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **KME BRASS ITALY**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SERRAVALLE SCRIVIA** Prov : **AL**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Unità di : **CONCESIO** Prov : **BS**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Unità di : **POGNO** Prov : **NO**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Decreto del 06/05/2011 n. 59188

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **La Provincia di Como Editoriale**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COMO** Prov : **CO**

Settore: **EDITORIA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59178

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **La Tipografica Varese**

con sede in : **VARESE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VARESE** Prov : **VA**

Settore: **FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA**

Decreto del 03/05/2011 n. 59023

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **LA.S.ME. 2 SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CHIAVARI** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59134

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/11/2010** al **15/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LADY SHOES IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CERTALDO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CERTALDO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 06/05/2011 n. 59169

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/02/2011** al **22/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LE ROCCHE MALATESTIANE**

con sede in : **RIMINI** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale**

Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale**

Decreto del 06/05/2011 n. 59187

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **LEGGIUNO SPA**

con sede in : **LEGGIUNO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LEGGIUNO** Prov : **VA**

Settore: **TESSITURA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59186

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/11/2010** al **02/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **LIDAUTO S.P.A.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Intermediari del commercio di autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Intermediari del commercio di autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita**

Unità di : **FIUMICINO** Prov : **RM**

Settore: **Intermediari del commercio di autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita**

Unità di : **CIVITAVECCHIA** Prov : **RM**

Settore: **Intermediari del commercio di autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Intermediari del commercio di autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita**

Decreto del 06/05/2011 n. 59184

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/08/2010** al **01/08/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LITOSUD s.r.l.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59062

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2009** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **M.E.P.**

con sede in : **PISTOIA** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASSA E COZZILE** Prov : **PT**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 06/05/2011 n. 59125

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/02/2011** al **06/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **MAGNANI**

con sede in : **PESCIA** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PESCIA** Prov : **PT**

Settore: **Fabbricazione della carta e del cartone destinati ad un'ulteriore lavorazione**
Autorizzazione del 03/05/2011 n. 59097
Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **25/01/2011** al **24/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARANGONI**

con sede in : **ROVERETO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ROVERETO** Prov : **TN**

Settore: **Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici**
Decreto del 03/05/2011 n. 59086
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/11/2010** al **24/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **MARCOPOLO ENGINEERING SPA**

con sede in : **BORGO SAN DALMAZZO** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN TAMMARO** Prov : **CE**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **CASTEL VOLTURNO** Prov : **CE**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **GIUGLIANO IN CAMPANIA** Prov : **NA**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **CAMPAGNA** Prov : **SA**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**
Decreto del 06/05/2011 n. 59144
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI**

con sede in : **DOZZA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ANCARANO** Prov : **TE**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 03/05/2011 n. 59007

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **matrix confezioni**

con sede in : **SANSEPOLCRO** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANSEPOLCRO** Prov : **AR**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 06/05/2011 n. 59119

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MEGARON**

con sede in : **NOCERA SUPERIORE** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SIANO** Prov : **SA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59081

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **31/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **METALCAM S.P.A.**

con sede in : **BRENO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRENO** Prov : **BS**

Settore: **FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59001

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **MOBIL RECORD SRL**

con sede in : **FONTANELLE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUDOIA** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 03/05/2011 n. 59021

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **21/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **MOBILIFICIO F.LLI FAZZINI SAS**

con sede in : **CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO** Prov : **TE**

Settore: **Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59118

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/10/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **10/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **MODA SOURCING COMPANY**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 03/05/2011 n. 59031

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **18/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **MOOG ITALIANA**

con sede in : **MALNATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ALMENNO SAN BARTOLOMEO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia e di sistemi di radiocontrollo satellitare, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59200

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **MULTIFIBRE divisione della DUCA VISCONTI DI MODRONE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOLBIATE** Prov : **CO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 06/05/2011 n. 59143
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MULTSERFER**

con sede in : **VILLA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **TRASPORTI FERROVIARI**
Disposizione del 04/05/2011 n. 59099
Revoca del pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **NICOTRA GEBHARDT S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REMANZACCO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione**
Decreto del 06/05/2011 n. 59146
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **NOCERA PLASTICA**

con sede in : **AILANO** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **AILANO** Prov : **CE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti n.c.a.**
Decreto del 03/05/2011 n. 59087
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/08/2010** al **17/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **NOLFA**
con sede in : **PIAN CAMUNO** Prov :

BS

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIAN CAMUNO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 04/05/2011 n. 59106

Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA ER.ME STAMPA div. della DUCA VISCONTI DI MODRONE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GARBAGNATE MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 03/05/2011 n. 59057

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 03/05/2011 n. 59094

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **OSLA SUD**

con sede in : **SARNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SARNO** Prov : **SA**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 03/05/2011 n. 59000

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **PAI-KOR in concordato preventivo**

con sede in : **SAN GIULIANO MILANESE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **SAN GIULIANO MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59076

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/12/2010** al **21/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PALMATEX S.N.C. DI GROSSO MP.P & C. IN FALLIMENTO**

con sede in : **MOSSO** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **COSSATO** Prov : **BI**

Settore: **Tessitura di filati tipo lana pettinata**

Decreto del 06/05/2011 n. 59164

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PERRY ELECTRIC**

con sede in : **VENIANO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VENIANO** Prov : **CO**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Decreto del 03/05/2011 n. 59011

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **PIERO DELLA VALENTINA & C.**

con sede in : **SACILE** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARICCIA** Prov :

RM

Settore: **FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO**
Decreto del 06/05/2011 n. 59149
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **PILOTELLI MACCHINE TESSILI SRL**

con sede in : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per cucire e per maglieria**
Decreto del 03/05/2011 n. 59015
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **PLURISERVICE SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **AFRAGOLA** Prov : **NA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **BENEVENTO** Prov : **BN**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **QUARTO** Prov : **NA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **AVELLINO** Prov : **AV**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **QUARTO** Prov : **NA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **AVERSA** Prov : **CE**

Settore: **Servizi di pulizia**
Decreto del 04/05/2011 n. 59102
Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/12/2010**
****

Denominazione Azienda : **PM GROUP**
con sede in : **SAN CESARIO SUL PANARO** Prov :

MO

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SAN CESARIO SUL PANARO** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli**

Decreto del 06/05/2011 n. 59145

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/01/2011** al **10/01/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/01/2011** al **10/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **POLIELETTRONICA SPA**

con sede in : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, incluse quelle digitali, compresi parti e accessori**

Unità di : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, incluse quelle digitali, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59112

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **PRATOFINISH**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 06/05/2011 n. 59137

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **PREAM SRL**

con sede in : **MONTEFELCINO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTEFELCINO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 06/05/2011 n. 59189

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **PREGNO**

con sede in : **MONTAGNANA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTAGNANA** Prov : **PD**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 03/05/2011 n. 59056

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Radici Yarn**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **VILLA D'OGNA** Prov : **BG**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Unità di : **ARDESIO** Prov : **BG**

Settore: **Preparazione e filatura di altre fibre tessili**

Decreto del 03/05/2011 n. 59088

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **REALSTAR SRL**

con sede in : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie,compresi parti e accessori**

Decreto del 03/05/2011 n. 59018

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **RICCINI SRL**

con sede in : **PERUGIA** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PERUGIA** Prov :

PG

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**
Decreto del 03/05/2011 n. 59054
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **S.I.L.O.**

con sede in : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Unità di : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**
Decreto del 06/05/2011 n. 59172
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/12/2010** al **06/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **S.I.M.S. SOCIETA' ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGELLO** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI**
Decreto del 03/05/2011 n. 59043
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/02/2011** al **06/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **S.I.V.I.S. SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CONZA DELLA CAMPANIA** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CONZA DELLA CAMPANIA** Prov : **AV**

Settore: **Lavorazione e trasformazione del vetro piano**
Decreto del 06/05/2011 n. 59167
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/12/2010** al **14/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SACCAVINI SRL**

con sede in : **PREMARIACCO** Prov :

UD

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PREMARIACCO** Prov : **UD**

Settore: **TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO**
Decreto del 03/05/2011 n. 59014
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SAN BIAGIO STAMPA**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 03/05/2011 n. 59096
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/10/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SAN GIULIANO MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a., compresi gli oli alimentari**
Decreto del 03/05/2011 n. 59083
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/11/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO**

con sede in : **FANO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FANO** Prov : **PS**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 06/05/2011 n. 59196
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **Scatolificio SILCA S.r.l. in liquidazione**

con sede in : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**
Decreto del 06/05/2011 n. 59113
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/02/2011** al **16/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **SELCE**

con sede in : **MONSELICE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONSELICE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**
Decreto del 03/05/2011 n. 59060
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE c/o PIAGGIO**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Mense**
Decreto del 06/05/2011 n. 59153
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/01/2011**
****

Denominazione Azienda : **SERRA MARMI SNC DI SERRA CARLO & C.**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**
Decreto del 03/05/2011 n. 59003
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **SERVIZI MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **PORTOSCUSO** Prov :

CA

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Unità di : **PORTOSCUSO** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 06/05/2011 n. 59141

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SESAAB S.p.A.**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **EDITORIA**

Decreto del 06/05/2011 n. 59179

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **SICMI MONTAGGI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOSCUSO** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 06/05/2011 n. 59107

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIDEROS**

con sede in : **SAN FELICE SUL PANARO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **SAN FELICE SUL PANARO** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 03/05/2011 n. 59077

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIFI DIAGNOSTIC**

con sede in : **ACI SANT'ANTONIO** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TREVISO** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59142

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **28/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **SILVERSTAR**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **CASTEL MAGGIORE** Prov : **BO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **FERMO** Prov : **AP**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **SENIGALLIA** Prov : **AN**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Unità di : **BELLUNO** Prov : **BL**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a.**

Decreto del 03/05/2011 n. 59089

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **30/11/2010**

****

Denominazione Azienda : **sim meccanica**

con sede in : **TERNATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **TERNATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59139

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIRFIN**

con sede in : **COSENZA** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **COSENZA** Prov : **CS**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 06/05/2011 n. 59166

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **SOCIETA' METALMECCANICA FRIULANA**

con sede in : **FAGAGNA** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FAGAGNA** Prov : **UD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 06/05/2011 n. 59195

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA S.p.A. - CORDEN PHARMA LATINA SPA**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SERMONETA** Prov : **LT**

Settore: **Mense**

Decreto del 06/05/2011 n. 59161

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **12/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA S.p.A. C/O FINCANTIERI**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59072

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **15/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA S.p.A. C/O ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.p.A.**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/05/2011 n. 59073

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **29/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **STARK**

con sede in : **TRIVIGNANO UDINESE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TRIVIGNANO UDINESE** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 03/05/2011 n. 59005

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **STEELINOX INDUSTRIE**

con sede in : **ROSETO DEGLI ABRUZZI** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Decreto del 06/05/2011 n. 59130

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **T & P**

con sede in : **VENEGONO SUPERIORE** Prov :

VA

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEGONO SUPERIORE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 03/05/2011 n. 59052

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/08/2010** al **30/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **T. & T. SRL**

con sede in : **TERRANUOVA BRACCIOLINI** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERRANUOVA BRACCIOLINI** Prov : **AR**

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

Decreto del 03/05/2011 n. 59037

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/02/2010** al **21/02/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TACCONI SUD**

con sede in : **LATINA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

Decreto del 06/05/2011 n. 59132

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **tecniche di assemblaggio s.rl.**

con sede in : **CASOLI** Prov : **CH**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASOLI** Prov : **CH**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Decreto del 06/05/2011 n. 59131

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **TECNODEMA - S.R.L.**

con sede in : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 03/05/2011 n. 59038

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/01/2011** al **11/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI**

con sede in : **MODUGNO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59202

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **TECNOSIT S.R.L.**

con sede in : **TARANTO** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TARANTO** Prov : **TA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/05/2011 n. 59150

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **11/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **TECSOL**

con sede in : **MONDOLFO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONDOLFO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 03/05/2011 n. 59012

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/03/2010** al **18/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **TELCOM S.p.A.**

con sede in : **OSTUNI** Prov : **BR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLAFRANCA TIRRENA** Prov : **ME**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 04/05/2011 n. 59100
Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **17/06/2011**
****

Denominazione Azienda : **TERMOFILM IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CARMIGNANO** Prov : **PO**

Settore: **Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie**
Decreto del 06/05/2011 n. 59168
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/12/2010** al **08/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TEXMODA TESSUTI**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **Fabbricazione di tessuti e articoli tessili per usi tecnici**
Decreto del 06/05/2011 n. 59133
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **TIESSE SAS DI CARRARA NAZZARENO E C.**

con sede in : **SUSA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SUSA** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE N.C.A.**
Decreto del 06/05/2011 n. 59114
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **18/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **TIPOGRAFIA TOSCANA**

con sede in : **PONTE BUGGIANESE** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PONTE BUGGIANESE** Prov : **PT**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Unità di : **PIEVE A NIEVOLE** Prov : **PT**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 06/05/2011 n. 59173

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **TMS TECNOLOGIE MECCANICHE SPINAZZE'**

con sede in : **SAN DONA' DI PIAVE** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RONDISSONE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 03/05/2011 n. 59034

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/12/2010** al **13/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TRISCELE S.r.l.**

con sede in : **MESSINA** Prov : **ME**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MESSINA** Prov : **ME**

Settore: **Produzione di birra**

Decreto del 03/05/2011 n. 59006

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TRW Automotive Italia**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GARDONE VAL TROMPIA** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 06/05/2011 n. 59182

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/11/2010** al **15/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **VALTER**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **MIRANO** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di bigiotteria**

Decreto del 06/05/2011 n. 59108

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **VIBAC**

con sede in : **TICINETO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 06/05/2011 n. 59163

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2010** al **03/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **VIGILANZA MASSAFRA**

con sede in : **MASSAFRA** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASSAFRA** Prov : **TA**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Decreto del 04/05/2011 n. 59101

Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/09/2010** al **26/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **WEB COLOR**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARSOLI** Prov : **AQ**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 06/05/2011 n. 59121

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **06/03/2010** al **30/11/2010**

****

11A09516

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bianchello del Metauro".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Pesaro, Confagricoltura di Pesaro e dalla CIA di Pesaro, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 24 maggio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro»

Art. 1.

Denominazione dei vini

1. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» è riservata ai vini, anche nelle tipologie superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente base ampelografica:

Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;

Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano che restano così delimitati:

dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Cà Goccione. Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino al rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre che dopo aver raggiunto quota 222 si innesta con la strada comunale San Marino di Urbino – Molinello, si segue tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Santa Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di cui si segue la strada campestre che conduce a Cà l'Aradia e raggiunto Cal Furio 1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la SS 73/bis Calmazzo – Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Cà Tommassino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325). Seguendo ancora tale strada si raggiunge Cà La Fraternità 2° (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che conduce a Fermignano. Si segue tale strada scendendo verso la strada statale 73/bis per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano – Fermignano si giunge a Cà La Fraternità 1° (quota 190) e di qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro. Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di San Giacomo segue la riva destra del fiume Metauro fino a immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287). Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si raggiunge Cà La Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota 227 sul quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano – Urbino. Si prosegue lungo tale confine fino a Monte Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di Monte Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200) proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro. Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei confini amministrativi dei comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro deve essere di almeno 3000.

5.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
«Bianchello del Metauro»	14	11,00
«Bianchello del Metauro» superiore	11	11,50
«Bianchello del Metauro» spumante	14	9,00
«Bianchello del Metauro» passito	14	10,50

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

5.2 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro».

5.3 La Regione Marche, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1.1. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

1.2 Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3.1. Per i vini DOC «Bianchello del Metauro», ad esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve Bianchello ottenute nella zona di produzione, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni a freddo o altre tecnologie consentite.

3.2. È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
«Bianchello del Metauro»	70	98
«Bianchello del Metauro» superiore	70	77
«Bianchello del Metauro» spumante	70	98
«Bianchello del Metauro» passito	45	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, o il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.1. Le uve idonee alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare al termine del periodo di appassimento un contenuto zuccherino non inferiore al 21%.

5.2. L'immissione della tipologia passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5.3. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15% vol; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

6. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianchello del Metauro»:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Bianchello del Metauro» superiore:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Bianchello del Metauro» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: proprio, delicato, fine, ampio, composito;

sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Bianchello del Metauro» passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno il 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

2. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

1. Ad esclusione delle tipologie superiore, spumante e passito, per il confezionamento del vino «Bianchello del Metauro» possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

2. Per l'immissione al consumo del vino Bianchello del Metauro nelle tipologie passito, superiore e spumante sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.

3. La tappatura dei recipienti deve essere effettuata utilizzando sistemi di chiusura a norma di legge.

11A09948

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'allegato decreto di estensione di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente:

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

PRO.VE.CO. Engineering Service Srl Via Pio XII Taranto

è abilitato, a decorrere dal 5 luglio 2011, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con d.d. 15 ottobre 2007 ed ha pari scadenza.

11A09951

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Avviso per la corresponsione di un *bonus* di ammontare fisso per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "Mettiamoci la faccia".

Si comunica che, con provvedimento del 27 giugno 2011, sono state adottate modifiche all'avviso ed è stata prorogata al 28 febbraio 2012 la durata dell'avviso per la corresponsione di un *bonus* di ammontare fisso, per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni, sul Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "Mettiamoci la faccia" del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica www.innovazionepa.it/dit, nonché sui siti http://www.qualitapa.gov.it/, http://www.anci.it/e http://www.acquistinretepa.it/.

11A10046

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 23 del 29/06/2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 23 del 29/06/2011 ha:

1) rimodulato il Piano degli Interventi approvato con le precedenti ordinanze commissariati n. 31/2010 e 9/2011;

2) approvato la relazione finale della gestione commissariale.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 8/07/2011 parte prima.

11A09798

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO

Comunicato concernente il testo definitivo dello Statuto.

Con provvedimento n.20 dell'1° luglio 2011 del Presidente dell'Università è stato disposto l'annullamento del testo contenente le modificazioni dello statuto, emanato con provvedimento n. 19 del 20 giugno 2011 e pubblicato suda *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 150 del 30 giugno 2011, trattandosi di un testo errato come precisato nelle premesse dello stesso.

Con il predetto provvedimento n. 20/2011, consultabile sul sito www.unicusano.it, è stato inoltre emanato il testo definitivo dello statuto, con le modificazioni oggetto della originaria revisione statutaria riguardanti gli articoli 1 comma 1; 2 comma 1 e 3; 3 comma 1 e 2; 4 comma 1, 2, 3 e 4; 5 comma 2; titolo e punto 3; 7 comma 1 e 3; 8 lettera *m)*; 12 comma 1, 2, 3 e 4; 13 comma 1 e 2; 14 comma 2; 16 comma 2; 18 comma 2; 19 comma 1; 20 comma 3; 21 lettera *a)* e *b)*; 22 comma 1, 2, 3, e 4; 24 comma 1; 25 comma 1; 26 comma 1; 28 comma 1.

Invariata la data di decorrenza dello statuto aggiornato, fissata al 1° luglio 2011.

11A09966

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-169) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.